SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 aprile 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 aprile 2025, n. **59**.

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Princìpi generali

1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche utilizzati in occasione di eventi e di rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonché delle rievocazioni presepiali, come rappresentazioni viventi della Natività, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.

2. Ai fini della presente legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Art. 2.

Promozione

1. Nell'ambito dei princìpi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e salvaguarda le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:

a) la diffusione, a livello nazionale e internazionale, della conoscenza delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici;

b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale nonché degli eventi a essi connessi, svolti in abiti storici.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici

1. È istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato «Comitato scientifico», con compiti generali di:

a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione mediante provvedimento, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;

b) autorizzazione all'iscrizione negli Elenchi di cui all'articolo 4, su richiesta presentata dai soggetti interessati, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;

c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato scientifico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Elenchi nazionali

1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti l'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e l'Elenco nazionale delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici.

2. Alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.

3. Il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'Elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;

b) i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici;

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici.

4. L'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici è pubblicato e aggiornato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo.

5. Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 5.

Indizione della Giornata nazionale degli abiti storici

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. Nella Giornata nazionale le amministrazioni pubbliche, anche con la collaborazione degli enti e degli organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, svolti in abiti storici, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, svolti in abiti storici.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6.

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche con la collaborazione delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.

2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della tradizione manifatturiera e della cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a 300.000 euro per l'anno

2024, a 350.000 euro per l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 350.000 euro per l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 597):

Presentato dalla Sen. Anna Maria FALLUCCHI (FdI) e altri, il 14 marzo 2023.

Assegnato alla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 3 maggio 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10 ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Nuovamente assegnato alla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 25 giugno 2024, con il parere del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10 ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 10, l'11 e il 24 gennaio 2024; il 7 e il 14 febbraio 2024; il 12, il 13, il 20 e il 26 marzo 2024; il 9 e il 17 aprile 2024; il 15 e il 22 maggio 2024.

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 3 e il 16 luglio 2024.

Camera dei deputati (atto n. 1979):

Assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 luglio 2024.

Trasferito dalla sede referente alla sede legislativa il 28 gennaio 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 7 agosto 2024.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 30 gennaio 2025, il 12 e il 26 febbraio 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 597-B):

Assegnato alla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 4 marzo 2025, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10 ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Nuovamente assegnato alla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 1° aprile 2025, con il parere del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10 ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, l'11 e il 12 marzo 2025.

Esaminato e approvato, definitivamente, dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, l'8 aprile 2025.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riportano gli articoli 9 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 27 dicembre 1947:

«Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».

«Art. 33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.».

Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (*Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 5:

— La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

25G00063

LEGGE 24 aprile 2025, n. **60**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 2025, N. 19

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: «delibera» è sostituita dalla seguente: «deliberazione», dopo le parole: «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» è inserita la seguente: «(ARERA)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5»;

al comma 3, le parole da: «deliberazione» fino a: «n. 287» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione dell'ARERA n. 113/2024/R/com del 28 marzo 2024, in attuazione dei decreti del Ministro della transizione ecologica n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 107, le parole da: "non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito" sono sostituite dalle seguenti: ", individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea, con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto";

b) al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita dalla società PagoPA S.p.a. Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del made in Italy, nelle quali è ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al presente comma"».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis* (*Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili*). — 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera *b)* che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera *a)*".

Art. 1-*ter* (*Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche*). — 1. Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del medesimo decreto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023.

Art. 1-*quater* (*Misure urgenti per il rafforzamento della tutela dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali*). — 1. I crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nei confronti di soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie sono assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore.

2. Restano ferme le ulteriori forme di garanzia e di tutela previste dalla normativa vigente in favore della CSEA per il recupero dei propri crediti».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera *a)*, la parola: «stabiliti» è sostituita dalla seguente: «stabilite» e la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

alla lettera *c)*, capoverso 2-*quater*, le parole: «n. 73 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,» e la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

al comma 2, dopo le parole: «(UE) 2023/955» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Non è pignorabile l'immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro e la casa sia l'unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un'abitazione di lusso avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, o di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.

2-*ter*. Nei casi di cui al comma 2-*bis*, a garanzia del proprio credito il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile»;

al comma 3, le parole: «la maggior tutela» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio di maggior tutela»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. I clienti vulnerabili che, alla data di conclusione del servizio a tutele graduali, non hanno scel-

to un fornitore sono riforniti nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, o, se già operante, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210».

All'articolo 3:

al comma 2, primo periodo, la parola: «di CO2» è sostituita dalle seguenti: «di gas a effetto serra»;

al comma 4, le parole: «per i clienti» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti»;

al comma 5, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando», la parola: «delibera» è sostituita dalla seguente: «deliberazione», le parole: «componente ASOS» sono sostituite dalle seguenti: «componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (A_{SOS})» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1»;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: «energetici delle imprese» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «Registro Imprese» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese» e le parole: «da Acquirente unico» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Acquirente unico Spa»;

al secondo periodo, le parole: «L'ARERA» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'ARERA» e le parole: «il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica degli esiti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis* (*Misure per la promozione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica*). — 1. Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario" sono sostituite dalle seguenti: "in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse".

Art. 3-*ter* (*Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del* market coupling *europeo*). — 1. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta, che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l'esercizio degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata di cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia";

c) le lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 3 sono abrogate.

Art. 3-*quater* (*Disposizioni per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie*). — 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361 è inserito il seguente:

"361.01. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non ancora trasformate ai sensi delle rispettive legislazioni regionali, e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nei termini previsti dalle rispettive normative regionali di settore e nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. All'attuazione del periodo precedente si provvede ai sensi dei commi da 354 a 361".

Art. 3-*quinquies* (*Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo*). — 1. Al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 750.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3-*sexies* (*Disposizioni in materia di* iter *autorizzativi degli impianti di accumulo*). — 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera *aa)*, dopo la parola: "elettrochimico" sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici";

b) all'allegato C, dopo la parola: "elettrochimico", ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici"».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «e microimprese vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti: «vulnerabili e dalle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione dell'ARERA 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel» e dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

al secondo periodo, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano» e le parole: «su un apposito Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «in un apposito fondo»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo schema del decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»;

al comma 2, le parole: «aggiornamento del» sono soppresse;

al comma 3, le parole: «L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «L'ARERA» e la parola: «delibere» è sostituita dalla seguente: «deliberazioni»;

alla rubrica, le parole: «dalle famiglie e» sono sostituite dalle seguenti: «delle famiglie e delle».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis* (*Misure per favorire l'installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici*). — 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 13:

1) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata";

2) al quarto periodo, dopo le parole: "lettere a)" è inserita la seguente: ", r)";

b) all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

"*i-bis*) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici";

c) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera *f)*:

1) le parole: "o agrivoltaici" sono soppresse;

2) le parole: ", *d)* ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "e d)".

2. Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d.1)* progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW".

Art. 4-*ter* (*Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti da fonti rinnovabili e per la stabi-*

lizzazione dei prezzi energetici). — 1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari almeno al 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo".

Art. 4-*quater* (*Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia*) — 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

"*a-ter*) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

Art. 4-*quinquies* (*Disposizioni per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo*). — 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della società Sport e salute Spa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

c) quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi», le parole: «l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)» sono sostituite dalle seguenti: «l'ARERA» e dopo le parole: «applicabili nei contratti» sono inserite le seguenti: «di fornitura»;

al secondo periodo, le parole: «data di efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «data di acquisto dell'efficacia»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce le modalità con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo modalità semplificate e idonee a garantirne la massima conoscibilità. Le comunicazioni di cui al terzo periodo recano in evidenza la dicitura: "Proposta di modifica unilaterale del contratto". L'ARERA aggiorna il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis* (*Riconoscimento della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni*). — 1. È riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che coadiuva gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui si applica la disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. La predetta figura professionale possiede adeguate preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi del settore nonché del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla tutela della riservatezza e alla trasparenza; cura e aggiorna costantemente la propria formazione professionale.

2. La qualificazione professionale dei servizi prestati dal consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni può essere attestata da un'associazione professionale costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui il professionista risulti iscritto. Previe le necessarie verifiche, le attestazioni possono essere rilasciate dalle citate associazioni, sotto la responsabilità del loro rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 4 del 2013.

3. Il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, in conformità alla norma UNI 11782:2020, può essere attestato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia. Ai fini dell'attestazione di cui al primo periodo, è riconosciuta l'equivalenza delle certificazioni rilasciate in altro Stato membro dell'Unio-

ne europea o appartenente allo Spazio economico europeo o in Svizzera».

All'articolo 6:

al comma 2, la parola: «comminate» è sostituita dalla seguente: «irrogate», le parole: «euro e» sono sostituite dalla seguente: «euro,» e dopo la parola: «impugnazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

"48-*bis*. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 48-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-*bis* del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2281):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto PICHETTO FRATIN e dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI (Governo MELONI-I), in data 28 febbraio 2025.

Assegnato alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 3 marzo 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 6 e il 26 marzo 2025; l'1, l'8, il 9 e il 10 aprile 2025.

Esaminato in Aula il 14, il 15 aprile 2025 ed approvato il 16 aprile 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1463):

Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 16 aprile 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 16 e il 23 aprile 2025.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 23 aprile 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2025.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 58.

25G00068

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2025.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di San Luca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di San Luca (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2019;

Visto il decreto emesso in data 10 giugno 2024, con il quale il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ha nominato un commissario per provvedere all'ordinaria gestione del comune in quanto le elezioni comunali, pur convocate, non si sono potute tenere per mancanza di candidature;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di San Luca (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Antonio Reppucci - prefetto a riposo;

dott.ssa Matilde Mulè - viceprefetto;

dott. Rosario Fusaro - dirigente di seconda fascia Area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2025

MATTARELLA

TAJANI, *il Vicepresidente* ex *articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025
Reg. n. 1056

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di San Luca (Reggio Calabria), è attualmente gestito da un commissario prefettizio nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in quanto le elezioni che avrebbero dovuto svolgersi nella tornata amministrativa dell'8 e 9 giugno 2024, pur convocate, non si sono tenute per mancanza di candidature.

All'esito di indagini svolte dalle forze dell'ordine che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di organizzazioni criminali operanti sul territorio di San Luca, il Prefetto di Reggio Calabria ha disposto con decreto del 26 giugno 2024, il cui termine è stato prorogato per ulteriori tre mesi, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Reggio Calabria, sentito nella seduta del 5 febbraio 2025 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore f.f. della Repubblica direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri - ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi dell'ingerenza della criminalità organizzata di tipo mafioso sull'amministrazione comunale elettiva di San Luca, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Le risultanze di natura giudiziaria e le indagini degli organi di polizia susseguitesi negli anni hanno attestato l'elevato tasso di criminalità assunto dai numerosi gruppi malavitosi presenti sul territorio di San Luca tutti riconducibili sotto l'assetto operativo nell'organizzazione di stampo mafioso denominata «ndrangheta»; cosche mafiose la cui pericolosità è stata acclarata nei numerosi procedimenti giudiziari che hanno interessato quel territorio, circostanza che trova conferma anche nel fatto che numerosi (oltre duecento) cittadini di San Luca risultano detenuti per reati riconducibili al crimine organizzato, quali associazione di tipo mafioso e associazione per traffico illecito di sostanze stupefacenti; a questi si aggiungono i soggetti, altrettanto numerosi, ritenuti contigui o fiancheggiatori del locale contesto malavitoso.

Peraltro, la particolare pervasività della criminalità organizzata nella vita amministrativa di San Luca ha già comportato nell'anno 2000 e nel 2013 lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 TUOEL. Le continue e pressanti interferenze operate dalle locali cosche mafiose sulla vita dell'ente locale, tese a condizionare anche gli aspetti più minuti dell'ordinaria gestione del comune, hanno reso difficile anche il sorgere spontaneo di proposte alternative del Governo locale improntate al rispetto della legalità e della tutela degli interessi pubblici.

Tali difficoltà di rappresentanza sono emerse in maniera emblematica soprattutto durante le fasi pre-elettorali, quando i cittadini sono chiamati a organizzarsi in formazioni politiche per il rinnovo degli organi elettivi. Proprio in questi momenti si è registrata, frequentemente, la mancata presentazione di liste elettorali in competizione con la conseguenza che la gestione dell'ente, a causa della mancanza di candidature, è stata assicurata da una gestione commissariale.

Ciò si è verificato, come sopra evidenziato anche nella tornata amministrativa dell'8 e 9 giugno 2024 quando nessuna lista si è presentata agli elettori di San Luca, per cui il prefetto di Reggio Calabria, con provvedimento del 10 giugno 2024, ha nominato un commissario prefettizio, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

La relazione prefettizia ha evidenziato che l'amministrazione comunale eletta nel maggio del 2019, dopo numerose gestioni commissariali, risulta essere in gran parte interessata da pregiudizi di polizia e stretti legami di parentela e affinità degli amministratori con esponenti della criminalità organizzata, a cominciare dallo stesso sindaco eletto, dai numerosi componenti della giunta comunale e dell'organo consiliare e in particolare tra i consiglieri di maggioranza.

Rilievi vengono evidenziati anche sulla continuità amministrativa dell'ente locale che sarebbe stata assicurata per l'omessa applicazione del procedimento di decadenza previsto dallo statuto comunale nei riguardi di ben otto consiglieri comunali ai quali non sono state contestate le tre assenze consecutive, senza giustificazione, alle sedute regolarmente convocate dell'organo consiliare. Tali condotte omissive hanno di fatto consentito, in alcuni casi documentati, la continuazione della gestione dell'ente che altrimenti non sarebbe stata più garantita per carenza del *quorum* richiesto per la legittimità delle sedute consiliari come sottolinea la relazione prefettizia.

A questo riguardo, viene rimarcato il fatto che l'irregolare condotta tenuta nei procedimenti di decadenza di molti componenti il consiglio comunale ha evitato, nei fatti, lo scioglimento anticipato del comune ai sensi dell'art. 141 TUOEL e sotto altri profili, avrebbe inciso quantomeno sulla formazione della volontà nelle decisioni dell'attività amministrativa.

La relazione prefettizia si è soffermata sulla figura dell'*ex* primo cittadino di San Luca, evidenziandone il ruolo rivestito anche nel corso di passate amministrazioni in cui è stato più volte vice sindaco e assessore.

Di particolare rilevanza è la circostanza che l'*ex* sindaco, insieme ad un *ex* assessore e ai membri del direttivo della locale società calcistica è stato interessato, in data 25 gennaio 2025, da un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, su richiesta della locale procura della Repubblica, nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata «Patto Comune».

L'*ex* sindaco è indagato per il reato di cui agli articoli 81, 110 e 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti in concorso), a cui si aggiunge l'accusa di aver commesso illeciti per l'abusiva apertura di luoghi di pubblico spettacolo, per falsità ideologica e per omissione di

atti di ufficio e ciò in riferimento alle attribuzioni del sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana.

A questo riguardo, si sottolinea che dal contenuto del predetto provvedimento giudiziario applicativo di misure cautelari emerge un preoccupante quadro amministrativo dell'ente locale; infatti, sembra essere appurata l'esistenza di «un manifesto e totale condizionamento e assoggettamento degli organi elettivi dell'Ente alle ingerenze e volontà mafiose, laddove sindaco e giunta non hanno deliberatamente voluto opporsi ad esse, ma anzi ne sono divenuti compiacenti e portavoce, fino ad abdicare le funzioni istituzionali proprie e consentire un uso distorto dell'azione di Governo, asservita ad esclusivo vantaggio di interessi personali, familiari e criminali».

I lavori della commissione di accesso hanno, inoltre, evidenziato diffuse anomalie nelle attività degli uffici comunali che si evincono anche dalle risultanze della predetta operazione di polizia giudiziaria nelle quali «si dà atto che il condizionamento mafioso è denominatore comune dell'apparato amministrativo».

Sulla base di tali presupposti il prefetto di Reggio Calabria ha riferito che sono emersi elementi significativi nei riguardi di due dipendenti comunali, entrambi indagati per vicende riguardanti la conduzione dei loro uffici per i quali viene chiesta l'applicazione delle misure di rigore di cui all'art 143, comma 5, Tuoel, in relazione a quanto riscontrato nell'ambito delle attività di indagine condotte dall'autorità giudiziaria.

Il lavoro dell'organo ispettivo ha altresì rilevato, negli anni tra il 2019 e il 2024, un'evidente disorganizzazione che spesso ha dato luogo ad illegittimità delle procedure amministrative, rivelando altresì atteggiamenti omissivi consistenti nella mancata adozione di regolamenti comunali, nell'inefficienza dei servizi e della gestione del personale.

La relazione prefettizia si è soffermata, in particolare, sulle attività poste in essere dall'amministrazione comunale nell'affidamento della gestione dello stadio comunale in favore di un'associazione sportiva, decisione rivelatasi illegittima in quanto il predetto impianto sportivo risulta tenuto in esercizio nonostante sia privo della licenza di agibilità di cui all'art. 68 Tulps e di un adeguato impianto di depurazione, con conseguente sversamento incontrollato di rifiuti non trattati e, dunque, con potenziale danno alla salute pubblica e all'ambiente.

Inoltre, la struttura è stata affidata alla suddetta società sportiva per i periodi 2021/2022 e 2022/2023 in assenza delle necessarie concessioni comunali e per gli anni 2021/2022 anche senza contratto; tale gestione è infatti avvenuta sulla base di ripetuti nulla osta sindacali che di fatto hanno consentito l'utilizzo illegittimo di un impianto pubblico da parte di soggetti privati *sine titulo* e gratuitamente.

A questo proposito, la commissione di accesso ha tenuto a sottolineare che tali vistose irregolarità sono state determinate da influenze esterne e che l'associazione beneficiaria dell'impianto è storicamente vicina a una delle locali cosche di ndrangheta; infatti, da informative delle forze di polizia si ha notizia che la compagine societaria risultava composta da soggetti direttamente contigui alla criminalità organizzata per vincoli di parentela o di frequentazione, alcuni dei quali colpiti da ordinanza di custodia cautelativa per reati aggravati dall'aver agevolato una famiglia mafiosa del reggino.

Ulteriori elementi sono emersi in merito alla gestione irregolare dello stadio comunale da parte della predetta società che ha proseguito per anni ad utilizzarlo nonostante l'omesso pagamento dei canoni di affitto e delle utenze, beneficiando anche degli oneri derivanti dall'ordinaria manutenzione della struttura sportiva di cui si è fatto carico il Comune di San Luca.

Rilievi vengono mossi anche in merito alla gestione dei terreni demaniali dati in concessione a privati per finalità agricole o pastorali. L'attività ispettiva ha riscontrato gravi carenze negli atti concessori e nelle conseguenti attività di controllo. Le verifiche documentali effettuate dalla commissione d'accesso hanno rilevato l'esistenza di occupazioni di terreni senza il relativo titolo autorizzativo, ovvero la continuazione nel godimento del bene pubblico da parte di soggetti già concessionari che tuttavia, negli anni, non hanno mantenuto i requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione comunale in quanto morosi nei pagamenti dei canoni agricoli ovvero raggiunti da informative interdittive antimafia.

Peraltro, viene rilevato che occupanti di tali beni sono spesso soggetti contigui o appartenenti alle locali cosche mafiose, talvolta aventi anche finalità fraudolente volte ad ottenere fondi comunitari riservati agli operatori agricoli o zootecnici.

Tutto ciò è stato consentito a seguito della sostanziale assenza di controlli da parte dell'ente locale pur se prescritti dagli stessi regolamenti comunali di San Luca.

Anche in materia urbanistica ed edilizia gli esiti ispettivi hanno rivelato notevoli criticità e la totale assenza di atti di indirizzo da parte dell'amministrazione nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa di settore. In particolare, viene evidenziata l'assoluta inerzia degli uffici comunali nel contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, irregolarità urbanistiche praticate, per lo più, da soggetti vicini agli ambienti malavitosi. Tali condotte omissive, da attribuire all'amministrazione comunale, hanno spesso favorito gli interessi della locale criminalità organizzata.

Analoghe irregolarità emergono anche nella gestione dei cinquantotto alloggi popolari che risultano in gran parte occupati da soggetti controindicati senza che il comune abbia mai provveduto a porre in essere azioni tese a ripristinare la legalità. Al contrario, risulta che l'amministrazione comunale uscente ha omesso di eseguire quindici ordinanze di sgombero già emesse in passato dal commissario prefettizio, nonché di provvedere all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in situazioni di degrado urbano. È al riguardo emblematico che l'amministrazione comunale abbia sottoscritto contratti di fornitura del servizio idrico a favore di alcuni degli occupanti abusivi degli alloggi comunali.

Per quanto attiene alla regolarità delle procedure relative ai pubblici appalti, la ricognizione effettuata dalla commissione di accesso ha fatto emergere talune irregolarità nella fase istruttoria concernente la liquidazione di fatture prive di identificativo di gara (CIG) e pagamenti effettuati in assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alcune anomalie nell'utilizzo di variante nel progetto di realizzazione del depuratore comunale.

L'organo ispettivo, inoltre, si è soffermato sulla gestione dell'area mercatale posta a servizio di un luogo religioso molto caro alla cittadinanza sanluchese. A questo proposito sono state segnalate numerose criticità, tutte sintomatiche di un evidente sviamento dell'azione amministrativa in favore di interessi riconducibili agli ambienti della locale malavita organizzata. Nello specifico, si fa riferimento a irregolarità nelle procedure di rilascio delle licenze commerciali agli ambulanti richiedenti, molti dei quali contigui alle consorterie mafiose di San Luca, oltreché alle occupazioni abusive di spazi mercatali. Tali ricorrenti illegittimità sono ritenute frutto del condizionamento esercitato sull'ente locale dalla criminalità organizzata, in particolare nei confronti di un *ex* amministratore comunale il quale peraltro è indagato, come già evidenziato, unitamente all'*ex* sindaco nell'ambito della predetta operazione di polizia giudiziaria.

La illegittima gestione della cosa pubblica si manifesta anche nelle numerose criticità rilevate nell'ambito economico finanziario; in particolare, viene evidenziata l'esistenza di una forma di «disavanzo occulto» dei conti comunali e di un errato calcolo della cassa vincolata. Vengono segnalate inefficienze nella riscossione dei tributi locali e nelle azioni di recupero degli indebiti risultanti dall'ampia area di elusione finanziaria; sul punto specifico viene fatto rilevare che tra i soggetti morosi vi sono anche alcuni *ex* amministratori comunali nonché numerosi soggetti controindicati contigui alle locali famiglie mafiose.

Rilevanza assumono inoltre le illegittimità commesse nella quantificazione errata delle indennità di carica da assegnare al sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio comunale, errori che hanno determinato un danno erariale di circa 60.000 euro che andranno a pesare sul già precario bilancio comunale.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Reggio Calabria hanno, dunque, fatto emergere condizionamenti dell'amministrazione comunale elettiva di San Luca, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire anche quando sia già stato emesso provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzione ed effetti. Nell'ipotesi di San Luca, come evidenziato, il comune è tuttora amministrato da un commissario prefettizio nominato ai sensi dell'art. 85 decreto del Presidente della Repubblica n. 570/60, il quale esercita, in sostituzione degli organi ordinari, i poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale.

Pertanto, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di San Luca (Reggio Calabria), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù degli articoli 144 e 145 TUOEL sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità ed al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 25 marzo 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

– ORGANO PERIFERICO DI SICUREZZA –

Prot. nr. 317/2025/Segr.Sic. 6 febbraio 2025

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
R O M A

OGGETTO: Comune di SAN LUCA. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/69(5) – Affari Territoriali RIS in data 12 giugno 2024, si comunica che la Commissione nominata con provvedimento Prot. nr. 1950/2024/Segr.Sic. del 26 giugno 2024 per effettuare, presso il Comune di San Luca, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato in data 24 dicembre 2024, la propria relazione, che sarà trasmessa con separata nota.

Si precisa che su richiesta della stessa Commissione, insediatasi il 28 giugno 2024, il termine per l'espletamento delle attività di accertamento, fissato in 3 mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato, di ulteriori tre mesi, con provvedimento Prot. 2848//2024/Segr.Sic. del 16 settembre 2024.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore f.f. della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabriae del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri -, sentiti in data 5 febbraio 2025 che, dopo approfondita disamina, ha condiviso con la scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

1. Il Comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, è situato sul versante orientale dell'Aspromonte, a 250 metri s.l.m., ha una superficie di 104 Kmq, suddivisa in quattro frazioni (Ientile, Ricciolio, Polsi e Vorea) e confina con i seguenti Comuni: Benestare, Careri, Casignana, Cosoleto, Delianuova, Samo, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco e Scido.

La popolazione anagrafica di San Luca è di circa 3.453 abitanti ed annovera una "forza lavoro" di sole 717 unità, cui corrisponde, quindi, un tasso di disoccupazione del 56%, di cui l'86% costituito da disoccupazione giovanile.

Il suddetto dato trova spiegazione nella situazione economica del centro, che vede un'industria pressoché inesistente e l'attività commerciale basata sull'offerta di beni di prima necessità. Le principali fonti di sostentamento della popolazione vanno rinvenute, quindi, nell'agricoltura e nell'allevamento, nonché nell'occupazione alle dipendenze dell'A.Fo.R. (Agenzia Forestale Regionale – "Calabria Verde") che, peraltro, sovente scade in una sorta di sistema assistenzialistico, a causa delle errate modalità di

organizzazione del lavoro, che consentono forti fenomeni assenteistici e/o fittizie prestazioni.

Nel territorio di San Luca, peraltro, sorge il noto Santuario della Madonna di Polsi, luogo di culto mariano e pellegrinaggio di migliaia di credenti ogni anno, parimenti celebre per l'importanza che riveste per la '*ndrangheta* calabrese e per le sue articolazioni internazionali.

Fino ad un recentissimo passato, infatti, tale luogo di culto, in occasione delle feste mariane, rappresentava il punto d'incontro di tutti gli esponenti delle *locali* calabresi, per il conferimento di doti e cariche proprie dell'Onorata Società, ovvero per la pianificazione delle strategie criminali da mettere in campo.

Tale consuetudine, tristemente documentata nel corso di numerose indagini penali e sulla quale si tornerà nel corso della presente trattazione, ha concorso a far assurgere il Comune di San Luca agli onori delle cronache come "cuore della '*ndrangheta*".

Il Comune di San Luca è da sempre caratterizzato da un altissimo tasso di criminalità organizzata, come testimoniato da alcuni dati emergenti e, in particolare, dalla relazione di monitoraggio della Stazione Carabinieri di San Luca n. di prot.177/52-1/2022 trasmessa in data 25.05.2024.

Allo stato dei fatti sul territorio sanluchese sussistono ben 5 'ndrine riconosciute con sentenza di condanna passata in giudicato come associazioni di tipo mafioso (Nirta "*Versu*", Strangio "*Janchi*", Pelle "*Vanchelli*", Vottari "*Frunzu*" e Mammoliti "*Fischiante*") e circa 50 famiglie "*satelliti*" di interesse operativo, i cui componenti nel corso tempo sono stati attinti, nei diversi gradi di giudizio, da sentenze di condanna per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e connessi reati fine.

Tra i passaggi giudiziari di maggior rilievo si ricordano, a titolo meramente esemplificativo:

- ✓ il periodo dei sequestri di persona a scopo estorsivo intercorso tra gli anni '60 fino all'inizio degli anni '90, in danno di imprenditori del nord Italia tra i quali il pellicciaio pavese Giuliano Ravizza, l'armatore napoletano Carlo De Feo, Cesare Casella e l'imprenditrice milanese Alessandra Sgarella;
- ✓ diversi efferati omicidi, tra cui quello del V. Brig. Carmine Tripodi, già Comandante della locale Stazione ed assassinato nel 1985 in un agguato mafioso, giacché attivamente impegnato nella cattura di numerosi latitanti nonché nelle indagini relative ai suddetti sequestri di persona a scopo di estorsione;
- ✓ la Faida di San Luca che ha visto contrapposte le fazioni Nirta – Strangio e Pelle – Vottari dal febbraio del 1991, data di inizio a seguito del cd. "*scherzo di carnevale*", al quale seguiva la "*strage del 1° maggio*" del 1993, ed una lunga serie di omicidi, tra cui quello del Natale del 2006, allorquando fu assassinata Strangio Maria cl. 73, moglie del noto pregiudicato *OMISSIS*. A tale episodio, dopo un'ulteriore serie di fatti di sangue, nell' agosto del 2007 seguì la risposta armata della famiglia Nirta, attraverso la famigerata "*strage di Duisburg*", nel corso della quale sei componenti della famiglia rivale dei Pelle – Vottari vennero uccisi a colpi d'arma da fuoco all'interno di un ristorante in Germania;

- ✓ le conseguenti indagini esperite dall'allora Reparto Territoriale CC – Nucleo Operativo di Locri portarono la Procura Distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria ad emettere un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di ben 54 persone – operazione convenzionalmente denominata "*Fheida*" – ritenute responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione e porto illegale di armi da guerra ed altro;
- ✓ nel corso degli anni successivi si sono susseguite ulteriori operazioni coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina che hanno portato all'arresto ed alla condanna per associazione mafiosa di numerosi affiliati ai clan costituenti la locale di San Luca, soprannominata "La Mamma", giacché storicamente ritenuta la culla ed il luogo di nascita della *'ndrangheta* stessa.

Tra le operazioni più importanti si citano *Fheida*(2007), *Imelda* (2008), *Crimine* (2010), *Reale* (2010), *Inganno* (2011), *Metano* (2011), *Dionisio* (2012), *Revolution* (2012), *Italia che lavora* (2014), *Colombiani d'Aspromonte* (2016) *Pollino* (2018), *Platinum* (2021), e come ultima in linea cronologica *Eureka* (2023).

Allo stato oltre 200 cittadini di San Luca risultano detenuti per reati riconducibili al crimine organizzato (associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), mentre il numero dei sottoposti a misure privative/restrittive della libertà personale, ovvero a misure cautelari, di prevenzione o di sicurezza si aggira mediamente tra le 40 e le 60 unità.

Infine, atteso l'elevato numero di cittadini ritenuti contigui alle *'ndrine* operanti sul territorio e la presenza di numerosi fiancheggiatori, allo stato attuale risultano latitanti i seguenti soggetti:

- ✓ *OMISSIS*, contiguo alla famiglia di interesse operativo Giampaolo *alias* "*Russelli*", ritenuto responsabile di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (Op. "Eureka");
- ✓ *OMISSIS*, contiguo alla *'ndrina* Mammoliti *alias* "*Fischiante*", ritenuto responsabile di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti (Op. "Eureka");
- ✓ *OMISSIS* 7, ritenuto responsabile di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti (Op. "Eureka");

Si rappresenta infine che:

- ✓ *OMISSIS*, contiguo alla *'ndrina* Pelle *alias* "*Vanchelli*", ritenuto responsabile di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti (Op. "Pollino") è stato latitante fino al 27 ottobre 2023, data in cui, nell'ambito del progetto I–CAN ed a seguito delle indagini condotte dalla Stazione Carabinieri di San Luca, la polizia tedesca rintracciava il catturando a Duisburg (D), traendolo in arresto;
- ✓ *OMISSIS*, contiguo alle famiglie di interesse operativo dei Pelle *alias* "*Gambazza*" e degli STRANGIO *alias* "*Barbaro*", ritenuto responsabile di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed inserito nella lista dei latitanti pericolosi del Ministero dell'Interno, è stato tratto in arresto il 29 marzo 2024 da personale del Nucleo Investigativo CC di Locri allorquando – al fine di sottrarsi al

provvedimento cautelare del Giudice di Messina emesso nell'ambito dell'Op. "Impasse" eseguita dalla Guardia di Finanza il 13.12.2022 – si nascondeva in *OMISSIS* (RC) – località *OMISSIS* presso l'abitazione di una coppia di coniugi, nella circostanza entrambi arrestati per aver favorito la latitanza del *OMISSIS*.

Dopo la tornata elettorale del mese di maggio 2019, la situazione sotto il profilo dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica non è certamente migliorata. Infatti, per l'ennesima volta, nel corso di questi ultimi anni, a dimostrazione dell'attuale operatività delle consorterie criminali di cui si è detto, numerosi soggetti originari e residenti a San Luca sono rimasti coinvolti nelle operazioni di polizia concernenti il contrasto al traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, convenzionalmente denominate:

- ✓ **"POLLINO"** - "European *'ndrangheta* connection" (2018) - circa 40 soggetti coinvolti su un totale di 74 persone colpite da O.C.C., tutti riconducibili alla *'ndrina* Pelle *alias* "*Vanchelli*" ed alla famiglia dei Romeo *alias* "*Staccu*";
- ✓ **"PLATINUM"** (2021) – circa 16 soggetti coinvolti su un totale di 43 persone colpite da O.C.C., tutti riconducibili alla famiglia dei Giorgi *alias* "*Boviciani*";
- ✓ **"EUREKA"** (2023) – circa 60 soggetti coinvolti su un totale di 109 persone colpite da O.C.C., tutti riconducibili alle *'ndrine* Strangio *alias* "*Janchi*", Nirta *alias* "*Versu*", Mammoliti *alias* "*Fischiante*" e della famiglia Pelle *alias* "*Gambazza*".

2. Dopo sei anni di gestioni commissariali, il Comune di San Luca è tornato alle urne in occasione delle consultazioni elettorali del 26 e 27maggio 2019, esprimendo la sua netta preferenza per la lista civica n. 1, denominata "*San Luca ai sanluchesi*" e capeggiata da **BRUNO Bartolo**, che ha prevalso con 1.263 voti (pari al 90,21% delle preferenze espresse) sulla lista civica n. 2, denominata "*San Luca Klaus DAVI Sindaco*" e capeggiata da MARIOTTI Sergio Klaus DAVI, che ha riscosso appena 137 voti (pari al 9,79% delle preferenze espresse).

I componenti degli organi politico-amministrativi del Comune di San Luca sono di seguito indicati, premettendosi che nel corso del mandato le compagini del Consiglio e della Giunta hanno subito sensibili cambiamenti, a causa delle numerose dimissioni e della dichiarazione di decadenza di alcuni consiglieri:

- ✓ **BARTOLO Bruno cl. 49**: Sindaco;
- ✓ **COSMO Francesco cl. 81**: consigliere di maggioranza ed assessore alle *Opere pubbliche, Rapporti con l'ente Parco d'Aspromonte, Urbanistica, Cooperazione*;
- ✓ **GRASSO Domenico cl. 55**: Vicesindaco dall'1.05.2021, consigliere di maggioranza ed assessore alla *Forestazione, Ambiente, Viabilità Interpoderale, Verde Pubblico, Cimiteri, Acquedotto*;
- ✓ **MICCHIA Francesco cl. 47**: Vice Sindaco, consigliere di maggioranza ed assessore a *Pubblica istruzione, Bilancio, Eventi Culturali*, fino al decesso avvenuto in data 09.04.2021, viene sostituito come Vice Sindaco da **GRASSO Domenico cl. 55**, e come consigliere in data 20.04.2021, da **PANETTA Patrizia cl. 82** (a sua volta dimissionaria il 28.12.2023) e, alla Giunta Comunale, in data 04.05.2021, da

SCALIA Angela Stefania cl. 76, a sua volta sostituita da **MOSCATELLO Mario cl. 49** per dimissioni in data 06.10.2021;

- ✓ **MOSCATELLO Mario cl. 49**: consigliere di maggioranza ed assessore allo *Sport, Turismo, Fondi comunitari, Personale, Commercio*, sostituito nella Giunta Comunale il 28.07.2021, da **PANETTA Patrizia** (a sua volta dimessasi definitivamente dalla carica di assessore il 22.12.2023) e, successivamente, subentrato a **SCALIA Angela Stefania**, dimessasi dalla carica di assessore, in data 06.10.2021;
- ✓ **GIORGI Domenico cl. 82**: Presidente del Consiglio;
- ✓ **GIORGI Antonio cl. 70**: consigliere di maggioranza, dimissionario in 17.08.2020 e surrogato in pari data, da **GIAMPAOLO Domenico cl. 67**, anch'esso dimessosi in data 02.10.2023 e surrogato con **GIORGI Giuseppe cl. 66**;
- ✓ **GIORGI Giuseppe cl. 66**: consigliere di maggioranza, in data 21.10.2023 subentrato al dimissionario **GIAMPAOLO Domenico cl. 67**;
- ✓ **PELLE Sebastiano cl. 43**: dichiarato decaduto il 21.10.2023 e sostituito da **MORDÀ Giuseppe cl. 82**, a sua volta dichiarato decaduto per incompatibilità il 15.12.2023;
- ✓ **SCALIA Angela Stefania cl. 76**: consigliere di maggioranza ed assessore, in sostituzione di **MICCHIA Francesco cl. 47** (deceduto il 09.04.2021), dal 04.05.2021 fino al 06.10.2021;
- ✓ **MARIOTTI Sergio Klaus Davi cl. 65**: consigliere di minoranza, sostituito per dimissioni il 20.08.2020 da **MICELOTTA Alberto cl. 77**, decaduto in 21.10.2023, surrogato da **Vaccaro Luigi cl. 57**, dimessosi in data 26.04.2024;
- ✓ **TANSI Carlo cl. 62**: consigliere di minoranza, sostituito per dimissioni il 12.05.2020 da **ZOCCOLA Benedetto cl. 81**, poi dimessosi in data 25.01.2024;
- ✓ **BAUSONE Alessia**: consigliera di minoranza, sostituita per dimissioni il 28.11.2019 da **BRUGNANO Giuseppe cl. 71**;
- ✓ **SILVAGGIO Giuseppe, Rocco, Antonio cl. 80**: consigliere di minoranza, sostituito per dimissioni il 15.06.2023 da **ROMBOLA' Adelina cl. 77**.

Dalle informative fornite dai Carabinieri circa i suddetti membri della compagine politica comunale, è emerso che *OMISSIS*, come dettagliatamente compendiati nella relazione in cui si evidenziano, in particolare, le seguenti posizioni: *OMISSIS*; *OMISSIS*, componente della Giunta; *OMISSIS*, componente della Giunta; *OMISSIS*, componente della Giunta; *OMISSIS*, consigliere comunale; *OMISSIS*, Presidente del Consiglio comunale[1].

Inoltre, è da sottolineare l'atipica vicenda nella quale diversi (24 su 39) sottoscrittori della lista n. 2 "*OMISSIS*", risultano: a) prossimi congiunti dei componenti della lista n. 1 "San Luca ai sanluchesi"[2], ovvero, appartenenti alla Fondazione Corrado Alvaro ed all'Associazione "Il nostro Tempo è speranza" -di cui si dirà diffusamente nel prosieguo della trattazione-, tra cui, in particolare, *OMISSIS* e *OMISSIS*; b) esponenti della *'ndrina* PELLE *alias* "*Vanchelli*", tra cui si ricordano *OMISSIS* e *OMISSIS*, figlio

[1] Cfr. pag. 20 della Relazione della Commissione di indagine.
[2] *Ex plurimis* un cugino, un cognato e un genero del *OMISSIS*, cfr. pag. 79 e ss..

di *OMISSIS*, cugino del *OMISSIS*, gravati da condanna definitiva per traffico illecito di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, insieme a *OMISSIS*, imparentato con il consigliere di maggioranza *OMISSIS*.

Tale circostanza, secondo quanto riportato nella relazione della Commissione d'accesso, potrebbe spiegarsi con l'esigenza di predisporre un mero *"cuscinetto"*, al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni[3].

3. Sotto altro profilo, che attiene alle diffuse irregolarità e approssimazione dell'*agere* amministrativo del Comune di San Luca – costanti dell'intera trattazione – numerosi sono stati i casi di consiglieri assentatisi ingiustificatamente alle riunioni del Consiglio Comunale, dovendosi osservare che, anche qualora la mancata dichiarazione di decadenza dei consiglieri assenteisti non avesse inciso sul numero al di sotto del quale dichiarare lo scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141 T.U.E.L., avrebbe comunque avuto un riflesso sulla composizione dell'organo, in quanto, nel corso delle sedute, è risultata notevolmente differente da quella che avrebbe dovuto assumere; peraltro, in alcuni casi documentati, il quorum richiesto per la legalità della seduta è stato raggiunto proprio conteggiando consiglieri che avrebbero dovuto esser dichiarati decaduti e, ove possibile, sostituiti da quelli non eletti della lista di appartenenza.

Al riguardo, la Commissione d'accesso ha rilevato l'omessa attivazione del procedimento di decadenza a carico di taluni consiglieri, i quali, come dispone lo Statuto dell'ente, qualora non intervengano alle sessioni ordinarie o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. In particolare, i Carabinieri della Stazione CC di San Luca hanno riscontrato almeno tre assenze consecutive in capo a otto consiglieri, alcuni dei quali hanno reiterato, anche più volte, tale condotta assenteista[4].

In proposito, esemplificativodelle anomalie di funzionamento degli organi comunali risulta il riferimento della Commissione incaricata alla vicenda concernente *OMISSIS*[5], componente della Giunta, "*affetto da Depressione senile di grave entità con deterioramento delle funzioni cognitive e turbe comportamentali in soggetto con cerebropatia cronica-involutiva*", il quale nonostante tale patologia "*risulta aver preso parte a ben 9 consigli comunali, garantendo, in talune circostanze, il numero legale per la seduta e la conseguente votazione*".

Ad avviso dei Commissari, dunque, non può escludersi che una regolare condotta nell'applicazione del procedimento di decadenza avrebbe potuto condurre allo scioglimento anticipato dell'Ente, mentre sotto altri profili avrebbe inciso quantomeno sulla formazione della volontà nelle decisioni dell'attività amministrativa[6].

---

[3] Cfr. pag. 83 della relazione della Commissione di indagine.

[4] Nello specifico il procedimento di decadenza è stato avviato tardivamente nei confronti di tre consiglieri e mai avviato nei confronti di altri quattro consiglieri, cfr. pag.86 dell'elaborato commissariale.

[5] *OMISSIS*.

[6] A conferma di quanto sopra riportato, il *OMISSIS* ha affermato che "*è verosimile ritenere che, laddove tali provvedimenti fossero stati adottati per tempo, il Consiglio sarebbe caduto anzitempo, ovvero prima della naturale scadenza del mandato dell'Amministrazione eletta.*"

4. Giova, altresì, separare l'analisi della figura *OMISSIS*, il quale annovera importanti esperienze di amministrazione comunale, che avrebbero dovuto consentirgli una sollecita individuazione delle criticità relative al funzionamento degli uffici comunali e suggerirgli interventi più oculati.

Nello specifico, egli è stato dapprima Assessore alla Cultura dal 1980 al 1984 in seno all'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco *OMISSIS* [7], successivamente, dal 1990 al 1995, Vice Sindaco sia nell'amministrazione guidata *OMISSIS* [8] – fratello di *OMISSIS* [9] *alias "Micu i Mata"* e di *OMISSIS* [10] *alias "la mamma"* già latitante, esponenti di spicco della *'ndrina* PELLE *alias "Vanchelli"*, nonché in quella guidata da *OMISSIS* [11]. In quest'ultima amministrazione figurava *OMISSIS* [12], *OMISSIS* del Santuario della Madonna di Polsi ed *OMISSIS* della Fondazione Corrado Alvaro, di cui si dirà nel prosieguo.

OMISSIS è stato riconfermato, dal 1995 al 1999, Vice Sindaco ed Assessore alla Cultura anche della successiva amministrazione che faceva capo *OMISSIS* [13], attualmente suocero di *OMISSIS* [14], figlia di *OMISSIS* [15], pregiudicato, coinvolto nelle vicende correlate all'omicidio del V. Brig. CC Carmine Tripodi e sorella di esponenti della famiglia di interesse operativo degli STRANGIO *alias "Barbari"*. In tale amministrazione comunale figuravano, in qualità di consiglieri, nuovamente *OMISSIS* del Santuario della Madonna di Polsi - prelato condannato in primo grado per partecipazione ad associazione di tipo mafioso[16]. , *OMISSIS*, *OMISSIS* [17] e *OMISSIS* [18], questi ultimi due già assessori dell'Amministrazione comunale sciolta nel maggio 2013 per infiltrazioni mafiose, e *OMISSIS* [19], condannato in via definitiva per produzione di sostanze stupefacenti.

5. Ancora un *focus* particolare, condotto dalla Commissione di indagine, riguarda i rapporti *OMISSIS* con determinate realtà associative locali e con la <u>Fondazione Corrado Alvaro</u>, in favore della quale, lo stesso *OMISSIS*, durante il Consiglio Comunale del 19 settembre 2019, manifestava forte sostegno, in quanto, stando alle sue dichiarazioni, l'ente era da ritenersi punto di riferimento di ogni iniziativa di natura culturale.

[7] *OMISSIS*
[8] *OMISSIS*
[9] *OMISSIS*
[10] *OMISSIS*
[11] *OMISSIS*
[12] *OMISSIS*
[13] *OMISSIS*
[14] *OMISSIS*
[15] *OMISSIS*
[16] *OMISSIS*
[17] *OMISSIS*
[18] *OMISSIS*
[19] *OMISSIS*

Il 26 ottobre 2020, con determina n. 161 dell'Area amministrativa, il Comune acquistava "*un calice da cena dorato*" per il 40° anniversario di sacerdozio di *OMISSIS*[20] - inquietante referente della comunità sanluchese, religiosa e non - all'epoca già condannato in primo grado poiché ritenuto responsabile di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ed associazioni segrete, nonché in precedenza membro sia della Fondazione Corrado Alvaro che dell'Associazione "*Il nostro tempo è la speranza*", quest'ultima, a sua volta, socio fondatore della suddetta Fondazione.

Con delibera di giunta, il Comune di San Luca erogava altresì euro 3.000, in data 17 dicembre 2022, a titolo di contributo a favore della Fondazione Corrado Alvaro, che si aggiungevano ad euro 1.000 di contributo, deliberati il precedente 28 febbraio 2022, alla manifestazione in occasione della ricorrenza del XXV° anniversario dell'istituzione del predetto ente.

Per meglio delineare la portata dei rapporti interistituzionali *supra* richiamati, si riferisce che la Fondazione nacque nel 1997 sulla spinta di un apposito Comitato promotore, che successivamente si costituì nella predetta Associazione "*Il nostro tempo è la speranza*", e prese il nome dal celebre scrittore sanluchese Corrado Alvaro. Il relativo Consiglio d'Amministrazione è costituito da nove consiglieri, compreso il Presidente che ne ha la rappresentanza legale. Tra questi vi sono *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS alias* "*Ciccio boutique*", condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso e attualmente ritenuto al vertice della *'ndrina* degli STRANGIO *alias* "*Jancu*", e *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*.

Questi ultimi, compreso l'ex *OMISSIS*, sono anche soci dell'associazione "*Il nostro tempo è la speranza*", che vede tra i propri componenti numerosi soggetti legati da vincoli di parentela alle famiglie di interesse operativo radicate nella comunità sanluchese, come dettagliatamente descritto nella relazione della Commissione d'accesso. In particolare, l'Avv. *OMISSIS* ne è, attualmente, il Presidente, i vice-presidenti sono *OMISSIS*, cognato dell'ex *OMISSIS* e *OMISSIS*, già assessore del Comune di San Luca nel 2011, all'epoca dell'ultimo scioglimento dell'ente, mentre il responsabile delle pubbliche relazioni è il già nominato *OMISSIS* cl. '57.

L'Associazione, per Statuto, nomina tre componenti del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Corrado Alvaro, ed il suo Presidente è membro di diritto del Comitato tecnico-scientifico della stessa Fondazione.

Nell'anno 2012, l'Avv. *OMISSIS* e l'ex *OMISSIS*, unitamente ad altri, davano vita all'Associazione culturale "*Centro studi Padre Stefano De Fiores*", che si poneva come scopo quello di promuovere sia la crescita culturale dei giovani nel campo della mariologia che studi di ricerca sulle opere di padre Stefano De Fiores, sotto la presidenza del quale è sorta la Fondazione. Anch'essa annovera tra i suoi componenti soggetti vicini a talune famiglie sanluchesi di interesse operativo.

Si è fatto più volte cenno al sacerdote *OMISSIS*, ritenuto contiguo, per vincoli di parentela, alla famiglia di interesse operativo degli *OMISSIS alias* "*Fracascia*", già *OMISSIS* di San Luca dal 1994 e *OMISSIS* dal 1998 al 2017 - *OMISSIS* punto di

---

[20] *OMISSIS*, cfr., altresì, le frequentazioni controindicate, elencate dalla Commissione d'accesso alle pag. 102 e ss.

riferimento religioso per l'intera 'ndrangheta - personaggio ambiguo sia per le numerose frequentazioni con soggetti appartenenti alle famiglie di 'ndrangheta che per i suoi precedenti di polizia, tra cui si segnalano di seguito i principali fatti che lo riguardano. Nel 1984, a seguito di perquisizione personale nei suoi confronti, fu rinvenuta una banconota da 100.000 lire, provento del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. Nello stesso giorno, una ulteriore banconota, provento di un diverso sequestro di persona a scopo di estorsione, fu trovata all'interno dell'abitazione del padre del chierico. Nel 2002 fu denunciato per lesioni personali stradali e per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi per prestare soccorso. Nel 2009, da un'intercettazione telefonica furono captate delle conversazioni tra un esponente politico, già deputato al Parlamento[21],ed il sacerdote, in cui discutevano dell'eventuale candidatura alle elezioni regionali dell'Avv. *OMISSIS*, fratello del noto esponente 'ndranghetista "*Ciccio boutique*". Il *OMISSIS* è stato, altresì, *OMISSIS* della locale squadra di calcio, e sotto la sua presidenza i calciatori scesero in campo con il lutto al braccio in occasione delle esequie del boss *OMISSIS alias* "*Gambazza*", ex latitante di massima pericolosità. Nel 2017 *OMISSIS* fu condannato in primo grado per associazione segreta ed associazione di tipo mafioso a 9 anni e 4 mesi di reclusione[22]. La sentenza *de quo*, nello specifico, portava in rilievo il ruolo decisivo che il sacerdote avrebbe avuto nella pacificazione tra le fazioni in lotta durante la faida di San Luca, venendo definito dal Tribunale di Reggio Calabria quale "*paciere nei contrasti*", in funzione del consolidamento e rafforzamento dell'organizzazione criminale.

Occorre infine rappresentare che il sacerdote è stato *OMISSIS* della Fondazione Corrado Alvaro, avendo contribuito alla sua nascita, nonché consigliere dell'Associazione "*Il nostro tempo è la speranza*". Le strette relazioni tra i citati enti e lo stesso Comune di San Luca, come descritte accuratamente dalla Commissione di indagine, vedono intrecciarsi anche gli interessi in comune tra il parroco e l'ex *OMISSIS*, testimoniati dall'erogazione di contributi in uscita dall'ente locale e dall'avvicendamento, nelle cariche sociali, di persone a loro molto vicine. A ben vedere, dunque, l'ente pubblico e quelli privati paiono porsi in una situazione di influenza reciproca, anche alla luce della delibera n.31 del 9 settembre 2020 che istituiva la "*Consulta delle Associazioni di volontariato*" – con l'astensione dei tre consiglieri di minoranza presenti – che consentiva alle menzionate Fondazione e Associazione culturale di partecipare alla vita attiva dell'Ente[23].

6. Come già accennato, alla luce dei rilievi svolti dalla Commissione d'indagine, la struttura ed il funzionamento dell'Amministrazione Comunale di San Luca, nel periodo compreso tra giugno 2019 e maggio 2024, appaiono caratterizzate da una disorganizzazione tangibile, che frequentementesfocia nell'illegittimità delle procedure amministrative.

---

[21] *OMISSIS*, cfr. pag. 101 della Relazione della Commissione di indagine.
[22]Proc. Pen. N. 6859/16 RGNR mod. 21 DDA "Ghota"
[23]Cfr.pag. 88 e ss..

Determinante, in tal senso, è stata la riscontrata mancanza dell'adozione e/o aggiornamento di quei regolamenti, primo fra tutti quello degli uffici e dei servizi, ritenuti strumenti fondamentali ed obbligatori per il corretto funzionamento del Comune, giacché a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

In particolare, alla Commissione di indagine è apparsa contraddittoria e poco condivisibile la scelta di aumentare le ore lavorative degli LSU/LPU da 12 a 24, poi a 30 ore, poiché essaha interessato anche personale con parentele e frequentazioni afferenti al locale contesto *'ndranghestico*[24]. In tal senso, affermano i Commissari che "*la struttura organizzativa delineata negli atti non risponde [...] alle esigenze funzionali realmente necessarie per l'espletamento corretto delle attività dell'Ente.*"Ciò vale, fra l'altro per l'Area di Vigilanza, composta per quasi tutto l'arco temporale dell'Amministrazione *OMISSIS* da un'unica unità di personale, impiegata a sole 14 ore settimanali (solo successivamente passate a 30), nonché per il servizio amministrativo il cui Responsabile, veniva mantenuto a sole 18 ore settimanali.

In tal modo, ad opinione dei Commissari, la capacità assunzionale dell'Ente è stata del tutto ingessata[25].

Rilevano, inoltre, che le Aree Amministrativa e di Vigilanza sono state caratterizzate dall'instabilità dei Responsabili, impattando negativamente sull'organizzazione dei servizi, nonché sull'assolvimento dei compiti di istituto con specifico riguardo all'attività di vigilanza[26]. Tali anomalie aggravano le ricadute sul funzionamento dei servizi,specie nei periodi in cui ai vertici amministrativi vacanti si sono dovuti sostituire gli organi politici, come testimonia la gestione della Fiera della Madonna di Polsi durante la reggenza dell'Area Amministrativa da parte dell'assessore *OMISSIS*, avvenuta dal 04.07.2022 al 19.10.2022 e di cui si tratterà in modo più approfonditosuccessivamente. È opportuno segnalare che, al decorrere del termine di scadenza del contratto dell'istruttore *OMISSIS* (Responsabile dell'Area amministrativa *pro tempore*, il servizio è rimasto scoperto per circa due mesi, per poi essere diretto dall'assessore, proprio in concomitanza dell'evento fieristico[27].

Il disordine amministrativo, peraltro, degenera in vera e propria illegittimità delle procedure, con riferimento alla progressione verticale che ha consentito al *OMISSIS*, dapprima, di ricoprire il ruolo di istruttore tributi cat. C, nell'ambito dell'Area Economico-Finanziaria e, successivamente, di sostituire *OMISSIS* alla guida dell'Area dal 21.02.2023 al 08.05.2023, con annesso conferimento dell'indennità di p.o..

Nel dettaglio, posto che il *OMISSIS* avrebbe potuto essere sostituito dal *OMISSIS*, la Commissione sottolinea che la procedura di progressione verticale non poteva neanche

---

[24] I commissari evidenziano la contiguità per vincoli di parentela alle *'ndrine* Strangio, Pelle, e Romeo dei dipendenti stabilizzati: *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, cfr. pag.114 e ss. della relazione depositata.

[25] Cfr. pag. 120 e ss..

[26] La Commissione riferisce sull'autorizzazione al Comando in uscita *OMISSIS*, così riducendo ad un solo dipendente l'organico dell'Area di vigilanza, cfr. pag. 140 e ss. dell'elaborato commissariale.

[27] Cfr. pag. 134 e ss..

essere avviata in assenza di uno specifico regolamento per le progressioni verticali ed in assenza della riprogrammazione del piano occupazionale.

Occorre evidenziare che la madre *OMISSIS* è cugina di primo grado *OMISSIS* [28], vedova di *OMISSIS* [29] *alias "Centocapelli"*, in vita al vertice della famiglia di interesse operativo dei ROMEO *alias "Staccu"*, già detenuto al regime del 41bis O.P. I figli di quest'ultimo, *OMISSIS* [30], già latitante, e *OMISSIS* [31], sono entrambi in atto detenuti per gravi reati associativi ed entrambi già sorvegliati speciali di P.S.[32].

In definitiva, dal quadro generale è emersa un'organizzazione funzionale che, in ragione dell'inadeguatezza sopra descritta, non garantisce i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, generando nei fatti **ingovernabilità**.

Significative appaiono, al riguardo, le valutazioni espresse dal *OMISSIS*, *OMISSIS*, circa l'andamento della struttura organizzativo-funzionale dell'Ente nel periodo di interesse: *"Ritengo che* ***la struttura organizzativa funzionale sia inidonea alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'Ente****, ovvero generi* ***ingovernabilità****, e ciò in ragione di alcune scelte operate dalla precedente Amministrazione a guida OMISSIS, non correttamente indirizzate a obiettivi di funzionalità e buon andamento*[33].

7. La parte più corposa degli approfondimenti effettuati dalla Commissione di indagine concerne l'andamento dell'Area tecnica-manutentiva, diretta - nel periodo di riferimento - *OMISSIS*, della quale si tratteggeranno gli atteggiamenti e le ammissioni, rapportati alle proprie competenze, rese nel corso della attività di indagine.

In quest'ambito, centrale importanza, nell'economia delle valutazioni da formulare, riveste l'analisi operata dalla Commissione sulle attività poste in essere dall'Amministrazione Comunale di San Luca per l'affidamento in gestione dello **Stadio comunale "*Corrado Alvaro*"** alla Società *A.S.D. San Luca 1961*, valorizzata, altresì, dalle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dalla predetta Responsabile dell'Area Tecnica, nonché dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria *OMISSIS*.

Dalle argomentazioni offerte sono emerse situazioni di perpetrate significative irregolarità e illegittimità dell'azione amministrativa dell'Ente.

Preliminarmente, si evidenzia che detta struttura è stata mantenuta in utilizzoin consapevole mancanza di un adeguato **impianto di depurazione**, con conseguente sversamento incontrollato di reflui urbani non trattati e potenziale danno per la salute

[28] *OMISSIS*
[29] *OMISSIS*
[30] *OMISSIS*
[31] *OMISSIS*
[32] Ad avviso della Commissione, l'illegittimità della procedura di progressione di *OMISSIS* ben potrebbe comportare l'annullamento della stessa, retrocedendo il dipendente all'originaria categoria "B" (cfr. pag. 147 e ss.).
[33] "*...Tra queste, a titolo meramente esemplificativo, quelle che hanno condotto alla mancanza di figure professionali intermedie (ex categoria C), oppure all'assenza di un Responsabile dell'Area Amministrativa stabile ed a tempo pieno*".

pubblica e l'ambiente[34]. In secondo luogo, la stessa è stata aperta al pubblico in assenza della **licenza di agibilità** di cui all'art. 68 T.U.L.P.S., indispensabile per ospitare manifestazioni aperte al pubblico[35]. In terzo luogo, essa è stata affidata, per gli anni 2019/2020 e 2020/2021, in palese violazione delle norme regolamentari e contrattuali in virtù di*deficit* documentali e procedurali e nonostante la situazione debitoria della Società, che ne avrebbero invece imposto l'esclusione dalla procedura ovvero la dichiarazione di decadenza dalla convenzione[36]. Successivamente, per gli anni 2021/2022 e 2022/2023, la struttura è stata affidata alla medesima società in totale assenza della necessaria **concessione**[37], in forza di meri "*nulla-osta disponibilità campo di giuoco*"reiterati direttamente dal *OMISSIS* o, recanti dichiarazioni rilasciate in mancanza di qualsivoglia competenza tecnica in merito ed in netto contrasto con le risultanze documentali, con un'evidente confusione tra la procedura contrattuale di concessione e la normativa di agibilità per pubblici spettacoli[38]. Infine, per la stagione agonistica 2023/24, detta struttura veniva affidata – sempre alla *OMISSIS* – mediante una procedura ad evidenza pubblica, il cui bando, andato deserto la prima volta, veniva modificato in senso *particolarmente* favorevole per il concessionario[39].

La Commissione d'indagine ha fatto rilevare come tali vistose violazioni testimoniano, ancora una volta, una situazione di illegalità e disordine amministrativo determinata da influenze esterne.

La *OMISSIS*, infatti, risulta storicamente vicina alla *'ndrina* Pelle, *alias* "*Vanchelli*", una delle più potenti nel territorio sanluchese, legame che ha mantenuto nel tempo, come dimostrato dalle risultanze delle informative dei Carabinieri di San Luca, dalle quali è emerso che la relativa compagine sociale, nell'intero periodo di interesse, si componeva di soggetti direttamente contigui alla criminalità organizzata locale per vincoli di parentela o frequentazione, alcuni dei quali anche colpiti da O.C.C. per reati aggravati dall'aver agevolato la *'ndrina* Alvaro di Sinopoli (RC).

---

[34] In relazione a tali fatti, in data 31.10.2023, il Comando Stazione CC di San Luca (RC) deferiva in stato di libertà il *OMISSIS* per reati di natura ambientale di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 452 bis c.p. (Rif. Proc. Pen. n. 1782/2023 R.G.N.R. Mod. 21), avendo il *OMISSIS* permesso, mantenendo attivo lo Stadio Comunale senza un adeguato impianto di depurazione, lo sversamento incontrollato di reflui urbani non trattati, con potenziale danno alla salute pubblica ed all'ambiente (Cfr. pag. 179 della Relazione della Commissione d'indagine).

[35] Cfr. pag. 183 e ss. della Relazione della Commissione d'indagine.

[36] Cfr. pag. 201 e ss. della Relazione della Commissione d'indagine.

[37] Sul punto, risulta pregnante la dichiarazione rilasciata dalla Responsabile d'Area, *OMISSIS*, in sede di audizione, relativamente alla stagione 2021/2022: "*Per questa annualità non è stato sottoscritto alcun contratto con la società A.S.D. San Luca, bensì il OMISSIS ha autorizzato – di propria iniziativa e senza seguire alcuna procedura prevista dal regolamento del campo – la medesima società all'utilizzo dell'impianto attraverso le autorizzazioni per pubblici spettacoli e nulla osta che mi avete precedente mostrato. Posso riferire, di fatto, che per questa stagione la squadra del San Luca **ha utilizzato sine titulo e gratuitamente il campo**, in quanto non è stata presentata dalla stessa alcuna istanza, e di conseguenza non è stata svolta dal mio ufficio la relativa e necessaria istruttoria ai fini della concessione, così come non è stata versata alcuna somma a titolo di corrispettivo per l'utilizzo del campo stesso*" (Cfr. pag. 212 della Relazione della Commissione d'indagine).

[38] Cfr. pag. 210 e ss. della Relazione della Commissione d'indagine.

[39] Cfr. pag. 217 e ss. della Relazione della Commissione d'indagine.

OMISSIS. In tale dinamica, "*OMISSIS*".

In questa intelaiatura ben si inquadrano le contestate condotte: da un lato la necessità di assicurare alla società il godimento del campo anche a costo di non realizzare l'impianto di depurazione dello stesso, *sub specie* di vasca *imhoff*[40]; dall'altro, *il costante rinnovo della disponibilità del campo pur in difetto/carenza di istruttoria*. Parimenti la circostanza che lo Stadio venisse sistematicamente aperto al pubblico, nonostante l'assenza della necessaria licenza di agibilità, previo rilascio, da parte del *OMISSIS* di mere autorizzazioni provvisorie per pubblici spettacoli[41], non appare spiegabile se non alla luce della volontà di tutelare gli interessi, non solo di carattere agonistico, della Società, per la quale la presenza del pubblico rappresenta anche un ritorno economico, derivante dalla vendita dei biglietti.

La Commissione d'indagine ha messo in luce la peculiarità del comportamento, già nell'anno 2020, *OMISSIS*, responsabile della procedura finalizzata alla concessione del campo, la quale dapprima chiedeva la rotazione del relativo incarico in favore del Responsabile dell'Area Amministrativa, successivamente vi si sottraeva mettendosi in ferie, tanto che l'affidamento veniva operato in forma illegittima prima dal *OMISSIS* e successivamente dallo stesso *OMISSIS*[42].

Il rifiuto del Responsabile dell'Area Tecnica, *OMISSIS*[43].

Finanche in occasione della procedura ad evidenza pubblica – stranamente avviata dopo il deciso intervento dei Carabinieri sullo scarico abusivo dello Stadio – la suddetta Società ha partecipato alla gara solo in seguito alla modifica del primo bando, andato

---

[40] La stessa, infatti, sarà realizzata solo nel 2023, a seguito del sequestro giudiziario dei relativi locali, effettuato dai Carabinieri. A tal proposito significative appaiono le esternazioni della resp. d'Area *OMISSIS*: *"Confermo che il OMISSIS avrebbe dovuto, in qualità di Autorità competente ad emettere provvedimenti urgenti in materia di igiene e sanità, inibire l'uso del campo – i cui scarichi sversavano nell'attigua fiumara – fino a che non fosse stato realizzato a regola d'arte idoneo sistema di depurazione. [...] Con riferimento alla gara bandita dal mio ufficio nel 2020, posso dire che fu vinta dall'impresa OMISSIS, che tuttavia non ha inteso, per cause non imputabili all'Ente, eseguire i lavori. Avrei effettivamente dovuto chiamare la seconda ditta partecipante al bando, ma all'epoca – sbagliando – non l'ho fatto."* (Cfr. pag. 182 della Relazione della Commissione d'indagine).

[41] Per tali circostanze, il locale Comando Stazione CC deferiva in stato di libertà *OMISSIS* in ordine al reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

[42] In forza del decreto sindacale n. 444 del 17.01.2020, la sostituzione del Responsabile dell'Area Tecnica avrebbe dovuto essere operata dal Segretario Comunale pro tempore (cfr. pag. 207 della Relazione della Commissione d'indagine). In merito si segnalano inoltre le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dal Responsabile dell'Area Amministrativa, *OMISSIS*: *"In quell'occasione, attesa l'urgenza della Giunta di concludere la procedura di concessione dello Stadio alla Squadra di calcio del San Luca e considerata l'indisponibilità dei dirigenti dei vari uffici e dello stesso Segretario Comunale in tal senso, sono stato chiamato da quest'ultimo ed invitato a firmare l'atto di concessione finale,cosa che ho fatto, ancorché in assenza di atti formali che me ne attribuissero la competenza"*. (Cfr. pag. 209 della Relazione della Commissione d'indagine).

[43] Tale situazione di disagio è stata confermata peraltro dalla Responsabile dell'Ufficio Tecnico, *OMISSIS*, in sede d'audizione, ha dichiarato che, dopo aver fatto formalmente presente alla Giunta l'impossibilità di concedere nuovamente il campo, rappresentava altresì che l'insistenza del *OMISSIS* nel trovare un escamotage che superasse quanto previsto dal regolamento la avrebbe esposta, o quanto meno avrebbe fatto ricadere su di lei, agli occhi dei dirigenti della squadra, la "responsabilità" dell'eventuale mancato affidamento.

deserto, con il ripristino in capo al Comune di una cospicua parte degli obblighi di manutenzione ordinaria del campo, in deroga al Regolamento.

Anche sotto il profilo economico, invero, potrebbe trovare conferma la classificazione dello Stadio comunale come prerogativa della *OMISSIS*: la Commissione in proposito ha sottolineato che la gestione del campo è continuata indisturbata per anni, nonostante la Società non pagasse il canone di affitto, né le utenze[44], beneficiando, di contro, del pagamento di buona parte delle spese di manutenzione ordinaria del campo da parte del Comune, per un importo annuo approssimativamente calcolato in euro 16.000. Al "*risparmio di spesa*" così realizzato, peraltro, bisogna aggiungere gli introiti derivanti alla Società dal pubblico pagante che, sebbene illegalmente, per anni ha assistito alle partite della squadra cittadina[45]. In definitiva la *OMISSIS* era considerata quale titolare di una sorta di diritto reale sul bene, del quale non sopportava costi ma ne traeva addirittura utili.

Afferma la Commissione, alla fine della disamina in argomento, "*OMISSIS*"[46].

8. Anche la gestione dei **terreni demaniali**, denota, secondo i Commissari,non trascurabili aspetti di *mala gestio* legati, in particolare, all'*iter* amministrativo di concessione degli stessi per uso agricolo ovvero pascolivo[47].

Dal punto di vista della normativa di settore, alla luce dei regolamenti adottati dall'Ente, la concessione dei terreni richiede infatti la previa verifica di eventuali situazioni debitorie dei richiedenti nei confronti della struttura comunale, condizione, questa, preclusiva alla concessione anzidetta. In proposito appare preminente precisare che essa non può essererilasciata nei confronti di soggetti gravati da informazione antimafia a contenuto interdittivo e, in caso di avvenuto rilascio, qualora sopravvenga un provvedimento in tal senso, ne consegue la revoca. È, altresì, richiesto all'Ente l'espletamento di un'attività di vigilanza, diretta sia a verificare se i destinatari del provvedimento di revoca della concessione abbiano effettivamente liberato il terreno, ripristinando al contempo lo stato dei luoghi, sia a scongiurare, in linea generale, potenziali situazioni di occupazione *sine titulo*. A tali accertamenti due appositi Regolamenti comunali prevedono faccia seguito la riassegnazione dei terreni sgomberati.

Premesso quanto sopra, l'analisi materiale dellepratiche in esame ha condotto al riscontro di gravi carenze sotto il profilo del ruolo esercitato dall'Ente per assicurare la correttezza degli atti, anche di controllo, adottati. Addirittura,per espressa ammissione *OMISSIS*, *OMISSIS* Responsabile dell'Area Tecnica, tali attività non sono mai state espletate[48]. Infatti, la Commissione ha riscontrato diverse tipologie di posizioni, ma tutte

[44] Situazione di morosità che avrebbe dovuto comportare, a norma del Regolamento, l'esclusione della società dalla procedura di affidamento ovvero la revoca della relativa concessione (Cfr. pag. 212 della Relazione della Commissione d'Indagine).
[45] Cfr. pag. 187 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[46] Cfr. pag. 231 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[47] Cfr. pag. 234 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine.
[48] In particolare, alla domanda: "Per quanto riguarda i terreni demaniali dati in concessione, il suo ufficio effettua dei controlli al fine di verificare che il bene venga condotto come previsto dalla legge, ovvero da contratto?" *OMISSIS* ha risposto: "*No, non sono stati effettuati controlli, neanche a campione*". Parimenti,

parimenti irregolari: terreni occupati abusivamente da parte di soggetti inizialmente titolari di contratti, in seguito destinatari di provvedimenti di revoca o per mancato pagamento del canone[49] o per intervenuta informazione interdittiva antimafia[50];terreni occupati da soggetti con concessione scaduta per decorrenza termini; terreni liberi occupati clandestinamenteda soggetti del tutto privi di titoli autorizzativi. Comune denominatore per la maggior parte dei predetti soggettiè la contiguità e/o l'appartenenza alle principali *'ndrine* locali[51].

Dagli ulteriori accertamenti espletati presso il Servizio Veterinario dell'ASP di Locri, l'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (c.d. A.R.C.E.A.), nonché presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Reggio Calabria, sono inoltre emerse ulteriori importanti criticità, quali l'avvio di aziende agricole ed allevamenti su terreni abusivamente occupati, ovvero l'indebito accesso a fondi comunitari, da parte di esponenti della criminalità organizzata operanti nel settore dell'agricoltura-zootecnia[52].

Alla luce della ricostruzione effettuata, la Commissione ha fatto rilevare una palese condotta inerte in capo all'Ente, resa evidente dall'assenza di qualsivoglia pianificazione volta alla ripresa in possesso dei beni concessi o alla regolarizzazione dei rapporti mediante riscossione dei relativi canoni.

A ben vedere, infine, si può osservare che la permeabilità dell'Ente all'azione inquinante della *'ndrangheta* è resa ancor più eloquente dalla deliberata elusione degli obblighi sul controllo, e che altrettanto grave è la ricadutasulla funzione di tutela

---

alla domanda: "In relazione invece ai terreni per cui lei ha emesso un provvedimento di recesso dal contratto per sopravvenute interdittive antimafia nei confronti del concessionario, ha effettuato dei controlli finalizzati a verificare se tali soggetti abbiano di fatto liberato il bene?" *OMISSIS* ha candidamente risposto *"No, anche in questo caso non ho effettuato nessun controllo"* (Cfr. pag. 236-237 della Relazione della Commissione d'Indagine).

[49] In caso di morosità nel pagamento dei canoni, in particolare, come confermato in sede di audizione dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, *OMISSIS*, con successiva delibera di Giunta n. 115 del 13.11.2023, era stato stabilito che, in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, l'Ufficio tributi è tenuto a comunicare all'Area Tecnica la nuova posizione debitoria dell'utente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti. Dall'analisi della documentazione emerge palesemente che su 242 soggetti richiedenti la rateizzazione della situazione debitoria al fine di poter ottenere la concessione di terreni demaniali, circa la metà (117) è poi risultata inadempiente, ossia non risulta aver proseguito nel pagamento delle rate in questione, circostanza tuttavia mai segnalata alla competente Area Tecnica, che, pertanto, non ha provveduto alla rescissione di alcuno di essi, consentendo così ai contribuenti "morosi" di raggirare l'Ente e mantenere il beneficio ottenuto in maniera fraudolenta [49] ; cfr. pag. 287 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine

[50] Più precisamente, due soggetti risultavano colpiti da revoca a seguito di provvedimento interdittivo antimafia, e precisamente: *OMISSIS*,contiguo alle 'ndrine STRANGIO *alias* "Jancu" e MAMMOLITI *alias* "Fischiante", e *OMISSIS*, legato per vincoli di parentela alla famiglia d'interesse operativo dei PELLE *alias* "Cascitta".

[51] In proposito, con l'ausilio del personale dell'Area I "Ordine e Sicurezza pubblica e legalità territoriale" della Prefettura di Reggio Calabria sono stati effettuate verifiche nei confronti di 30 soggetti deferiti in stato di libertà dalla locale Stazione CC per occupazione abusiva di terreni demaniali, riscontrando che in capo a diversi di essi erano stato emesse interdittive antimafia ex art. 92 D.lgs 159/2011, ovvero erano state avviate istruttorie che avrebbero potuto condurre all'adozione di analoghi provvedimenti (Cfr. elenco pag. 258/284 della Relazione della Commissione d'Indagine).

[52] Cfr. pag. 307 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine.

preventiva propria del sistema di rilascio della certificazione antimafia – informazione interdittive peraltro trasmesse regolarmente dalla Prefettura di Reggio Calabria a quegli uffici comunaliin sede della richiesta di rilascio della certificazione antimafia – che risulta vanificata.

A ciò si aggiungono argomentazioni di ordine sociologico che fondano tale inerzia in un contesto territoriale ove storicamente le consorterie criminali estrinsecano il proprio potere criminale ed intimidatorio proprio attraverso la materiale apprensione degli appezzamenti di terreno. Emblematico in tal senso è il fenomeno delle cd. "*vacche sacre*", ovvero l'immissione di bovini vaganti nelle zone agricole e pascolive altrui, assurto negli anni a simbolo delle prevaricazioni esercitate da famiglie di '*ndrangheta* nei territori della Locride, ed in particolare in Aspromonte, e causa di grave disagio e pericolo per le popolazioni locali.

9. La Commissione d'indagine si è occupata, altresì, della **materia urbanistica ed edilizia**,nella trattazione della cui istruttoria ha colto irregolarità commesse dai competenti uffici comunali, nonché la totale assenza di atti di indirizzo da parte dell'Amministrazione in ordine a quanto prescritto dalla normativa di settore[53].

Al riguardo, come punto di partenza dell'analisi, viene indicatala nota, indirizzata anche *OMISSIS*, con la quale la Stazione dei Carabinieri di San Luca già nel 2019 descriveva ampiamente il fenomeno dell'abusivismo edilizio nell'ambito della giurisdizione comunale, in gran parte perpetrato ad opera di soggetti appartenenti o contigui ad articolazioni criminali sul territorio.

Disattendendo la predetta comunicazione, l'Amministrazione *OMISSIS*, invece, ha proseguito, nella totalità dei casi,in un atteggiamento di inerzia da parte dell'Ente, nella misura in cui non sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla normativa di settore[54], ovvero, al contrario, in alcune fattispecie, si è contraddistinta per un'impropria operosità, avendo l'ufficio interessato, occasionalmente, oltrepassato i confini delle proprie competenze, istruendo richieste di accertamento di conformità proposte tardivamente.

A conferma di simile andamento, in sede di audizione, *OMISSIS* dichiarava: *"Non è stato dato seguito all'iter previsto dalla legge in quanto il mio ufficio è sovraccaricato di lavoro e non riesco a seguire tutte le pratiche"*[55].

Né, nella gestione tecnico-amministrativa di settore,l'organo commissariale ha rinvenuto tracciadi attività di controllo/contrasto all'abusivismo edilizio che sia stata autonomamente perseguita o almeno intrapresa dall'ufficio tecnico comunale, sebbene l'art. 27 co. 1 D.P.R. 380/2001 demandi al dirigente/responsabile dello stesso «*la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la*

---

[53] Cfr. pag. 316 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine.
[54] In particolare, a seguito dell'emissione delle ordinanze di demolizione, accertata l'inottemperanza da parte dell'autore dell'abusivismo, l'Ente avrebbe dovuto decidere se procedere alla demolizione a spese proprie, rifacendosi successivamente sui responsabili, oppure all'acquisizione al patrimonio di quei siti ritenuti di rilevanza pubblica, tramite delibera consiliare, *iter* che non risulta essere mai stato seguito.
[55] Cfr. pag. 369 della Relazione della Commissione d'Indagine.

rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi».

A tal riguardo – nel rimarcare il costante difetto dicircolarità tra uffici diversi del medesimo ente già evidenziato in precedenza – si segnala che l'Area Tecnica non risulta aver trasmesso, per competenza, all'Area di Vigilanza, eventuali concessioni edilizie e/o ordinanze di demolizione[56]. Con la conseguenza che quest'ultima non è stata messa in condizione di svolgere la prevista attività di controllo.

La Commissione sottolinea che, dai corposi controlli effettuati sui soggetti coinvolti, le violazioni ovvero le omissioni perpetrate nell'intero settore urbanistico - edilizio appaiono aver chiaramente favorito – direttamente o indirettamente – soggetti appartenenti oppure contigui per vincoli di parentela ad organizzazioni criminali ben radicate sul territorio[57].

10. Non sfugge alla persistente *ratio* distintiva dell'*agere* dell'ultima compagine politica alla guida del Comune in parola, ovvero quella di favorire esponenti della locale criminalità organizzata, neppure la gestione dei 58 **alloggi popolari** presenti sul territorio comunale.

Già dalla fase di monitoraggio dell'Ente effettuato dei Carabinieri eraemerso che la maggior parte dei suddetti alloggi risultavano occupati abusivamente da soggetti riconducibili alla criminalità organizzata locale, senza che l'Ente medesimo avesse provveduto ad avviare ovvero a portare a termine l'*iteri* istruttorio finalizzato all'emissione dei dovuti provvedimenti di decadenza ovvero di sgombero[58].

La Commissione d'indagine ha ritenuto tale condotta *OMISSIS OMISSIS*, nonché di *OMISSIS* e/o contrastare *OMISSIS*.

Nonostante i reiterati solleciti da parte delle Forze dell'Ordine, affinché venisse messo un punto alla grave e persistente situazione di illegalità, il *OMISSIS* non ha mai provveduto a dare alcuna comunicazione né ad informare il Prefetto ai sensi dell'art. 54 TUEL. Anzi, dagli accertamenti svolti è emerso che l'Ente provvedeva persino a sottoscrivere contratti di fornitura del servizio idrico con persone occupanti l'alloggio popolare senza titolo, nella maggior parte dei casi appunto gravemente controindicati[59].

---

[56] Tale assunto è stato peraltro confermato in sede d'audizione dalla Responsabile della stessa Area di Vigilanza, *OMISSIS, OMISSIS* ha testualmente riferito: "Nel periodo in cui ho prestato servizio presso il Comune di San Luca non ho mai ricevuto richieste di controllo da parte dell'ufficio tecnico, bensì sono sempre e solo *OMISSIS* dalla Stazione dei Carabinieri. Vorrei specificare peraltro che, a mente del D.P.R. 380/2001, la vigilanza edilizia spetta all'Area tecnica" (Cfr. pag. 369 della Relazione della Commissione d'Indagine).

[57] Cfr. pag. 317/367 della relazione in esame.

[58] In particolare, dal resoconto inviato al Comune di San Luca e acquisito a protocollo n. 5361 del 26.06.2019, 15 occupanti di alloggi sono risultati già destinatari di ordinanza di decadenza, per altri 6 doveva essere emessa l'ordinanza a fronte del già rilasciato parere favorevole della Commissione alloggi, mentre per i rimanenti 26 l'*iter* era in corso e sarebbe dovuto proseguire con la richiesta di parere alla commissione alloggi e successivamente con l'eventuale emissione dell'ordinanza di decadenza (Cfr. pag. 371 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine.).

[59] Cfr. tabella pag. 395 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine.

In definitiva, gli approfondimenti esperiti hanno consentito di verificare che, nonostante il monitoraggio complessivo degli alloggi di edilizia popolare effettuato dal Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, la pregressa attività ricognitiva svolta dal Commissario Prefettizio e le successive segnalazioni concernenti l'occupazione abusiva degli stessi anche da parte di soggetti riconducibili alla *'ndrangheta*, *OMISSIS*[60].

Circostanza che, di fatto, ha determinato un vantaggio ingiusto a favore dei soggetti riconducibili alla criminalità organizzata "*non aventi diritto*" e, di contro, ha creato nocumento per quelle persone che sarebbero potute risultare assegnatarie di alloggi popolari, poiché realmente bisognose.

11. Alle registrate e diffuse anomalie della macchina amministrativa, la Commissione aggiunge i rilievi circa le **problematiche ambientali**, riferendo che, dall'analisi documentale afferente gli atti custoditi presso l'Ente e gli esiti del monitoraggio preliminare, è emersa una generale situazione di precarietà sotto il profilo dell'igiene e della sanità pubblica, sempre riconducibile a comportamenti omissivi degli amministratori preposti a prendere provvedimenti in merito[61].

In particolare, l'infrastruttura fognaria, seppur oggetto di diversi interventi di potenziamento, risulta carente ed inadeguata per l'assenza di pianificazione organica e globale degli interventi necessari per la risoluzione della problematica. Particolarmente grave è risultata la condizione dei sistemi di depurazione dei reflui fognari. Infatti, le quattro vasche *imhoff*, distribuite sul territorio comunale, che avrebbero dovuto far fronte alle esigenze di depurazione dell'abitato e delle contrade del Comune di San Luca, sono state lasciate in uno stato di totale incuria ed abbandono, sì da determinarne la compromissione della funzionalità e dell'efficienza[62]. Si richiama, in argomento, la già illustrata inesistenza di un sistema di depurazione a servizio dello Stadio comunale[63].

Non meno rilevante è apparsa l'assenza di vigilanza, nonché di provvedimenti che *OMISSIS*, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, avrebbe dovuto adottare (ex art. 50 del T.U.E.L.)al fine di contrastare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, come l'abbandono di rifiuti e la presenza di immobili con copertura in cemento amianto.

Atteggiamento omissivo che è stato mantenuto nonostante il minuzioso censimento effettuato dalla locale Arma dei Carabinieri sugli immobili, quasi tutti di proprietà di soggetti contigui alle consorterie sanluchesi[64]. Tantomeno l'Amministrazione ha mai

---

[60] Cfr. pag. 402 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine.

[61] Cfr. pag. 404 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine.

[62] L'Arpacal di Reggio Calabria incaricata in merito, con proprio referto ha stabilito che "le analisi effettuate indicano che le acque prelevate sono assimilabili a reflui urbani non depurati, con caratteristiche chimiche e batteriologiche potenzialmente pericolose per la salute umana e l'ambiente". Cfr. anche pag. 414 e ss. della Relazione della Commissione d'indagine.

[63] Opera realizzata solo a seguito del sequestro penale dei locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici della struttura da parte della locale Stazione CC..

[64] Vedasi, tra tutti, pag. 421/449, i personaggi appartenenti alle 'ndrine NIRTA *alias* "Versu" e STRANGIO *alias* "Janchi"; *OMISSIS*, i *OMISSIS* detti "Boviciani", tutti colpiti da O.C.C. in carcere per

posto in essere attività volte alla prevenzione e/o al contrasto del fenomeno dell'abbandono clandestino di rifiuti sul suolo comunale, ignorando gli svariati sequestri di aree demaniali adibite a discariche abusive operati dai Carabinieri di San Luca dal 2019 al 2022[65].

Altresì non sono state riscontrate sanzioni irrogate nei confronti della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti, la quale risulta non aver ottemperato a numerosi obblighi fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, tra gli altri la segnalazione di mancato o irregolare conferimento dei rifiuti da parte degli utenti ovvero il raggiungimento dell'obbligo di rendimento annuo della raccolta differenziata, che avrebbe dovuto superare il 35%, attestandosi invece, per il periodo considerato, intorno al 17%[66]. Tale problematica risulta aggravata anche dall'ambigua circostanza che agli abitanti del centro storico del paese (c.d. "*paese vecchio*") - per lo più riconducibili alle '*ndrine* NIRTA *alias* "*Versu*" e STRANGIO *alias* "*Janchi*" - non sono stati mai forniti gli appositi *mastelli*, così consentendosi agli stessi di proseguire indisturbati a non differenziare i propri rifiuti.

12. Relativamente alle procedure di attribuzione degli **appalti** per l'esecuzione di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi, la Commissione d'indagine ha proceduto ad una ricognizione di tutte le determine di appalto/affidamento emesse dall'Area Tecnica del Comune di San Luca nel quinquennio di riferimento[67].

A fronte della copiosa analisi esperita su 83 soggetti appaltatori tra imprese e persone fisiche, non sono state rilevate criticità sistemiche nelle procedure di affidamento, né pregiudizi o situazioni ostative in capo agli imprenditori interessati, mentre sono emerse talune situazioni di irregolarità istruttorie, con particolare riguardo alla liquidazione di fatture prive di C.I.G. (codice identificativo di gara)[68] e a pagamenti effettuati in assenza di D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva)[69], nonché talune anomalie concernenti la normativa in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo alle fattispecie di utilizzo della variante[70][71].

---

associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti; familiari dei latitanti *OMISSIS*, *alias* "Capra" e *OMISSIS*; *OMISSIS*; *OMISSIS*, ritenuto al vertice della 'ndrangheta.

[65] Sul punto va peraltro ribadito che, con nota n. 7181 del 05.10.2020, *OMISSIS*, Responsabile dell'Area Tecnica, in risposta alla nota n. 7049 del 29.09.2020, con la quale veniva segnalata la presenza sul territorio comunale di rifiuti riscontrata nel mese di agosto dalla Stazione CC, ha richiamato il Sindaco, che in quel frangente ricopriva anche la funzione di Capo Area di Vigilanza, allo svolgimento dei compiti di verifica circa il comportamento dei cittadini ed in relazione ad eventuali adempimenti da parte della ditta appaltatrice (Cfr. pag. 452 della Relazione della Commissione d'indagine).

[66] Cfr. pag. 451 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine.

[67] Cfr. pag. 453 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine.

[68] In violazione dell'art. 25 comma 3 del D.L. 66/2014.

[69] In violazione dell'art. 31 comma 5 della Legge n. 98/2013.

[70] Accanto alle violazioni sopra declinate, è stato rilevato un discutibile utilizzo della variante di progetto per la realizzazione del depuratore comunale, approvata sulla base di una motivazione non contemplata dalla normativa. Infatti l'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 concede la possibilità di modificare il contratto con varianti in corso d'opera solo in caso di "circostanze impreviste ed imprevedibili", mentre appare di tutta evidenza che nel caso in esame le opere oggetto della variante rappresentassero degli interventi primari ed anzi essenziali per il corretto funzionamento dell'impianto, come dimostra il fatto

13. Oggetto di ulteriore approfondimento dei Commissari incaricati sono state, altresì, le dinamiche riguardanti l'Area Amministrativa, con particolare riferimento ai profili della gestione dell'**Area mercatale presso il Santuario della Madonna di Polsi**, i cui festeggiamenti rappresentano un momento sacrale per la Comunità sanluchese[72].

Il quadro delineato, relativamente all'attività posta in essere dall'Ente nella gestione della predetta Area, pone in risalto diverse criticità, tutte sintomatiche di un evidente sviamento dell'azione amministrativa, che nel caso di specie hanno fatto emergere, ancora una volta,chiaramente la permeabilità dell'attività di Governo dell'Ente locale rispetto agli interessi di ambienti malavitosi, laddove coloro che avevano la responsabilità amministrativa della cosa pubblica non hanno voluto o saputo opporsi alle ingerenze mafiose, lasciandosi condizionare da esse.

Più nello specifico, come detto, l'attenzione della Commissione si è incentrata sulla c.d.*Fiera della Montagna* e sul rilascio delle autorizzazioniconnesse alla procedura relativa all'assegnazione temporanea in concessione di postazioni per l'esercizio di attività di esposizione e vendita nella predetta area,offrendole risultanze dei controlli effettuati a partire dal bando del 2019.

Alla luce dei riscontri effettuati, emerge che l'Amministrazione ha rilasciato licenze commerciali agli ambulanti richiedenti, sebbene le istanze presentate dagli stessi fossero irricevibili, in quanto tardive e/o carenti della documentazione prevista dal bando del 2019.

Considerata la contiguità degli esercenti stessi a potenti organizzazioni malavitose, fortemente interessate ad esternare il proprio potere criminale mediante la presenza in quel luogo sacro, ritenuto punto di riferimento per i maggiori esponenti di *'ndrangheta* che ivi erano soliti riunirsi per decidere strategie criminali, in concomitanza dei

---

che lo stesso, per come inizialmente pensato e poi concretamente realizzato (privo di collettamento alla rete fognaria, senza allaccio d'acqua e in assenza di strada di accesso), ha finito per rappresentare una vera e propria cattedrale nel deserto. Cfr. pag. 609 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine.

[71] Sempre in argomento, la Commissione di indagine definisce alquanto sospette talune procedure di esproprio dei terreni sui quali essa doveva sorgere, giacché hanno interessato appezzamenti di proprietà di diretti familiari *OMISSIS*, contigui alla criminalità organizzata locale, con evidente vantaggio economico per gli stessi.In particolare è indicata come dubbia"*la procedura di esproprio dei terreni su cui è sorto detto depuratore, ove la particella cui tratta la liquidazione anzidetta, già di proprietà del cugino del OMISSIS (legato a forti contesti mafiosi), era stata oggetto di locazione per l'installazione di impianto fotovoltaico con la società di OMISSIS, pregiudicato, soprannominato il "Re dell'eolico", ritenuto prestanome dell'ex latitante di massima pericolosità Matteo Messina DENARO*". Cfr. pag. 611 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine.

[72] Considerato storicamente luogo di straordinaria importanza per le tradizioni *'ndranghetiste*. Come già riscontrato nel corso delle indagini convenzionalmente denominate *"ISOLA FELICE"* del 1994 e *"CRIMINE"* del 2009, ivi si svolgerebbe la "riunione annuale" nel corso delle quale vengono sancite le più alte cariche della *'ndrangheta* a livello nazionale. Da qui l'importanza per le *'ndrine* facenti capo al *Locale di 'ndrangheta* di San Luca (RC), detto *"Locale Mamma"*, di esternare il proprio predominio sull'area - in termini di visibilità rispetto agli altri appartenenti a detta organizzazione criminale - attraverso l'occupazione dei posteggi posizionati nei pressi dei due ingressi della suddetta area mercatale.

festeggiamenti in onore della Madonna della Montagna, la Commissione ritiene verosimile che l'illegittimo rilascio delle autorizzazioni sia derivato da un condizionamento di tipo mafioso esercitato sull'Ente.

Al netto dei controlli svolti nel 2019, e vista l'interruzione della manifestazione registratasi nelle annualità 2020 e 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'attenzione della Commissione si è quindi incentrata sull'edizione della *Fiera della Montagna* del 2022[73].

Sulla scorta di quanto emerge dall'analisi delle attività svolte dall'Ente, relative, in particolare, all'emissione delle predette autorizzazioni, la Commissione di indagine riscontra gravi illegittimità nell'azione amministrativa[74], evidenziando, in particolare, come la procedura *de qua*, già di per sé illegittima, non sia nemmeno mai stata terminata dall'Ente, atteso che l'ultimo atto prodotto è costituito dal verbale di apertura delle buste, datato 12.8.2022, a seguito del quale non risultano essere stati adottati ulteriori atti definitivi autorizzatori.

In tale quadro, a fronte della predetta procedura di gara, i box ricadenti all'interno dell'area mercatale del Santuario avrebbero dovuto essere liberi.

Tuttavia, gli accertamenti condotti in sequenza dalla Stazione CC di San Luca a far data dal 27.08.2022, hanno permesso di disvelare una situazione di diffusa occupazione abusiva di tutti gli stalli ricadenti nella predetta area mercatale, non solo da parte di coloro che avevano presentato inizialmente domanda (mai esitata dall'Ente), ma anche e soprattutto da parte di soggetti che non avevano neanche mai partecipato al bando.

Le attività di controllo successive hanno poi posto in evidenza il persistere di una grave situazione di pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica, attesa la costante presenza di pregiudicati, riconducibili alla criminalità organizzata, addetti alla conduzione degli esercizi commerciali presenti in loco[75].

---

[73] Istituita con delibera di Giunta Comunale nr. 34 del 23.5.2022, dal 1.8.22 al 30.9.22.

[74] Cfr. pag. 667 e ss. della Relazione finale della Commissione di indagine. In sintesi, la Commissione di indagine rappresenta come al netto dell'evidente assenza di qualsivoglia attività di verifica istruttoria sulle istanze presentate ad opera della Commissione di gara all'uopo nominata - Formata *OMISSIS*,, responsabile dell'Area Amministrativa, in qualità di Presidente, *OMISSIS*,, responsabile dell'Area Tecnica manutentiva, in qualità di *OMISSIS*, con funzioni di segretario verbalizzante, nonché dalla dipendente *OMISSIS*, *OMISSIS*, - dalla disamina degli atti acquisiti risulta come quest'ultima – la cui modalità di formazione è stata peraltro ritenuta anomala, atteso che *OMISSIS*,è *OMISSIS*,proprio lo stesso giorno di apertura delle buste, ovvero a distanza di 20 giorni dai termini fissati dal bando per la presentazione delle domande - non abbia mai proceduto a stilare alcuna graduatoria definitiva, terminando i lavori con l'emissione di un verbale nel corpo del quale si limitava a stilare un mero elenco delle istanze presentate, ritenendo peraltro ammissibili anche quelle pervenute oltre i termini perentori previsti dal bando.

[75] I Carabinieri di San Luca, peraltro, con nota del 5.9.2022 indirizzata all'Ente, hanno evidenziato come gli operatori commerciali autorizzati in data 30.08.2022, in relazione a quanto emerso nel corso del controllo del 27.08.2022, avrebbero comunque esercitato, per mesi - stante il fatto che l'area mercatale risulta aperta dal mese di giugno 2022 - l'attività di commercio su suolo pubblico sprovvisti di qualsivoglia provvedimento autorizzativo. Solo in conseguenza di tale nota, con cui veniva certificata nel dettaglio la situazione di illegalità diffusa rilevata, l'Ente comunale provvedeva all'emissione dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni al commercio e al contestuale sgombero.
L'attività di accertamento in parola, svolta dai Carabinieri di San Luca, consentiva così di procedere al deferimento in s.l. alla competente A.G. di n. 21 soggetti per i reati di usurpazione ed invasione di terreni;

La Commissione di indagine ha al riguardo ritenuto verosimile che *OMISSIS*,, anche nella qualità di responsabile *OMISSIS*,dell'Area Amministrativa – volutamente, ovvero non potendosi opporre a possibili pressioni esterne esercitate da esponenti della criminalità organizzata locale che, in considerazione dei loro trascorsi criminali, non avrebbero potuto prendere parte al bando e che non avevano probabilmente intenzione di corrispondere all'Ente tutti i tributi dovuti e pregressi – abbia ritardato di porre in essere, nei termini previsti, gli atti amministrativi conseguenti l'*iter* procedurale del bando medesimo[76].

Lo stesso incendio doloso dell'autovettura patito, all'epoca dei fatti, dal *OMISSIS*,[77], ad avviso della Commissione, *OMISSIS*, posto che *OMISSIS*,era colui il quale aveva materialmente emesso dapprima i provvedimenti di autorizzazione e successivamente di diniego nei confronti degli occupanti abusivi degli stalli[78]. A titolo esemplificativo,tra i

---

all'esecuzione di n. 18 ordinanze comunali di revoca di altrettante autorizzazioni al commercio su area pubblica con contestuale sgombero; all'emissione di n. 15 sanzioni amministrative da € 5.164,00 cadauna, per un totale di € 77.460,00, nei confronti di tutti gli operatori in ordine ai quali, in data 27.08.2022, era stato riscontrato l'esercizio abusivo dell'attività commerciale, oltre che al sequestro di ingenti quantitativi di merce (articoli e manufatti religiosi).
La Commissione ha inoltre rappresentato a conclusione sul punto, che viste le gravi violazioni penali/amministrative riscontrate nell'Area Mercatale del Santuario a seguito dei controlli effettuati, nonché la reticenza evidenziata dai commercianti abusivi che, non ottemperando in gran parte alle ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, medesimi venivano definitivamente allontanati dalla predetta area mediante uno sgombero "coatto", eseguito in data 26.07.2023. Successivamente, nonostante lo sgombero eseguito con contestuale abbattimento forzoso di tutti gli stalli presenti, a seguito di ulteriori controlli dei Carabinieri si riscontrava presso l'area del Santuario di Polsi la presenza di furgoni "in sosta fissa", riconducibili a taluni degli stessi soggetti già segnalati l'anno precedente, la cui presenza in loco, in ragione dei precedenti penali e di polizia posseduti, determinò l'Ente ad adottare provvedimenti di revoca di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche.

[76] Risulta altrimenti inspiegabile, in una prima fase, il ritardo nella nomina e formazione della Commissione valutatrice delle domande, nonché nell'apertura delle buste, oltre i termini di inizio della fiera; la mancata esclusione delle domande presentate fuori dai termini; l'incompletezza della documentazione, non rilevata in sede di graduatoria/ elenco provvisorio; la mancata formazione di una graduatoria finale. Analoga perplessità suscita, successivamente, ovvero solo subito dopo i controllo delle Forze dell'Ordine, la concessione di titoli autorizzativi in totale assenza di un bando; in assenza di istanze (e conseguentemente di attività istruttoria) ritenendo, fuori da ogni principio di legge, valide quelle presentate in occasione della prima procedura avviata nel mese di luglio 2022, anch'esse comunque da respingere; in assenza di alcuna necessaria verifica circa l'eventuale situazione debitoria degli autorizzati, peraltro per la maggior parte morosi; a soggetti che, nella medesima giornata in cui hanno ricevuto il titolo autorizzativo, erano stati contemporaneamente destinatari di un provvedimento di sgombero per lo stesso box, ovvero ai parenti di quest'ultimi; a soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a famiglie di criminalità organizzata, taluni gravati da sentenze di condanna passate in giudicato e/o colpiti da interdittive antimafia (Cfr. pag. 677 e ss. della relazione della Commissione di indagine).

[77] Cfr. pag. 700 della Relazione finale.

[78] In relazione alle condotte sopra citate, ed a seguito di informativa di reato della Stazione CC di San Luca inoltrata alla Procura delle Repubblica di Locri (RC), dalla quale scaturiva il proc. pen. 1467/2023 R.G.N.R. mod. 21, *OMISSIS*,in data 13.12.2023 veniva raggiunto da specifico avviso di garanzia, in quanto indagato in relazione al reato p.p. dall'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) poiché "in qualita' di dirigente dell'area amministrativa comunale e del s.u.a.p, pro tempore, nel periodo compreso tra luglio e settembre 2022, avrebbe concesso arbitrariamente ed in via d'urgenza, in assenza di graduatorie, fuori dai termini previsti, nonché' in difetto dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando, le autorizzazioni per

soggetti beneficiari delle autorizzazioni si annoverano, tra gli altri: *OMISSIS*,,moglie di *OMISSIS*,Sebastiano (cl.68), appartenente alle 'ndrine Strangio *alias "Jancu"* e Nirta *alias "Versu"*; *OMISSIS*,*alias"Monello"*; *OMISSIS*,, contiguo alla consorteria "*Strangio alias Jancu*".

14. La Commissione di indagine ha, altresì, sollevato rilievi in ordine alla problematica delle **residenze anagrafiche fittizie**[79], riscontrando diffuse anomalie nella gestione delle relative pratiche, con conseguenziali ripercussioni anche sull'attività di riscossione dei tributi ad esse correlati.

Nello specifico, la Commissione rileva che, in occasione di matrimoni - riguardanti in particolare soggetti contigui alla criminalità organizzata - l'Ente comunale non ha provveduto all'accertamento della costituzione dei nuovi nuclei familiari, i cui componenti, pur occupando altri immobili anche in altro Comune, formalmente mantenevano la propria residenza anagrafica presso i nuclei familiari originari.

Anche in quest'ambito, vale osservare come si sia al cospetto di una condotta ordinariamente foriera di ulteriori comportamenti illeciti, che si traducono, nei casi di specie, in frodi fiscali, visto che la composizione del nucleo familiare comporta variazioni della capacità economica, tale da determinare sia la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali, che di accedere a benefici di tipo sussidiario, come quello del reddito di cittadinanza.

Di contro, il mantenimento della residenza in San Luca implica la possibilità di continuare ad essere iscritti nelle liste elettorali e,quindi, di esprimere la propria preferenza in occasione delle consultazioni amministrative per la nomina dei Sindaci.

Da tale situazione è conseguita non solo la mancata iscrizione al ruolo TARI ed idrico e, di conseguenza, il mancato pagamento dei relativi tributi, ma anche l'irreperibilità degli interessati ad eventuali ricerche da parte della Polizia Giudiziaria.

Dalla sistematica disapplicazione delle disposizioni normative afferenti alla materia in discorso[80]sono avvantaggiati, dunque, direttamente e indirettamente i

---

la vendita di articoli religiosi, alimenti e bevande nell'area mercatale del Santuario di Polsi in occasione della cd. "fiera della montagna". Detti titoli autorizzativi, di fatto esercitati da soggetti gravati da condanne definitive o attinti da misure di prevenzione e antimafia, a seguito dei controlli eseguiti dalla Stazione CC, sono stati poi revocati dallo stesso amministratore". Il *OMISSIS*,, in data 18.12.2023, veniva a sua volta raggiunto da specifico avviso di garanzia, in quanto indagato in relazione ai reati p.p. dagli artt. 328 c.p. (omissione d'atti d'ufficio) e 54 D.Lgs. 267/2000 (attribuzioni del *OMISSIS*, o in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana) poiché "in relazione alle specifiche attribuzioni - quale ufficiale di governo - in materia d'incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonostante la revoca dei titoli autorizzativi, avrebbe intenzionalmente omesso di adottare i previsti provvedimenti di sgombero dell'area mercatale del Santuario di Polsi, consentendo di fatto il perdurare delle condotte di occupazione e commercio abusivi in argomento".

[79] Cfr. pag. 705 e ss. della Relazione finale della Commissione di indagine.

[80] In particolare la materia è disciplinata dalla Legge n. 1228/1956 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), la quale sancisce:

- all'art. 2 l'obbligo del cittadino di richiedere l'iscrizione anagrafica nel comune di dimora abituale per sé e per le persone sulle quali si esercita la potestà o tutela;

cittadini che non adempiono all'obbligo di dichiarare la propria abituale dimora - la maggior parte dei quali contigui alla criminalità organizzata - i quali, in conseguenza di tale situazione, risultano irreperibili ai controlli della Polizia Giudiziaria, non vengono iscritti ai ruoli TARI ed idrico e, quindi, esclusi dal pagamento di qualsivoglia tributo, e in quanto residenti hanno priorità nell'eventuale concessione di terreni, ovvero si trovano nelle possibilità di poter perpetrare frodi fiscali e/o accedere a benefici economici[81].

- all'art. 4 l'obbligo da parte dell'ufficiale dell'anagrafe di provvedere alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici;
- all' art. 5 l'obbligo da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per le quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, di invitarle a renderle (circostanza verificatasi solo a seguito delle reiterate richieste da parte della Locale Stazione CC) ovvero di provvedere d'ufficio, mediante notifica di apposito provvedimento all'interessato, in caso di mancata dichiarazione;

Parimenti, successivamente alla richiesta di iscrizione anagrafica:

- l'art. 19 comma 2 del D.P.R. 223/1989 pone in capo all'ufficiale dell'anagrafe l'obbligo di verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica;
- l'art. 10-bis comma 1 della Legge n. 241/1990 sancisce l'obbligo da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, in caso di accertamenti anagrafici negativi, di inviare agli interessati un preavviso di rigetto;
- l'art. 5 comma 4 D.L. n. 5/2012 statuisce l'obbligo da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero - emerse nel corso degli accertamenti - di applicare le disposizioni previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dandone comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- l'art. 5 comma 5 D.L. n. 5/2012 pone in capo all'ufficiale dell'anagrafe l'obbligo di ripristinare la posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di gg. 45 dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato sarà considero conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990.

[81] Ad ulteriore conferma di tali assunti si citano, a mero titolo esemplificativo, alcuni episodi scaturiti proprio dalla situazione sopra rappresentata (Cfr. pag. 782 della Relazione della Commissione di indagine). I pregiudicati *OMISSIS* e *OMISSIS*, sebbene dimoranti di fatto in altri comuni, ove risultano finanche aver espiato misure cautelari, alternative, di prevenzione e/o di sicurezza, mantenendo la residenza anagrafica presso l'Ente in questione, hanno avuto accesso al reddito di cittadinanza poiché, non risultando coabitanti con altri, hanno artificiosamente dichiarato la percezione di redditi inferiori rispetto a quelli che avrebbero dovuto dichiarare se avessero comunicato di risiedere con le persone con le quali in realtà dimorano abitualmente. Il pregiudicato *OMISSIS*, nel periodo in cui risultava sottoposto a misura di prevenzione, mediante un'iscrizione anagrafica fittizia (civico ottenuto sebbene l'immobile non avesse i requisiti previsti per legge), accedeva al beneficio del reddito di cittadinanza nonostante di fatto coabitasse con il fratello *OMISSIS*, dipendente pubblico e titolare di reddito medio-alto. I pregiudicati *OMISSIS* e *OMISSIS* venivano tratti in arresto in Germania (Op. "POLLINO" - 2018), sebbene risultassero residenti a San Luca, ove di fatto risultavano irreperibili alle ricerche della P.G. operante. L'allora latitante *OMISSIS* – poi catturato in data *OMISSIS* in Benestare (RC) dai Carabinieri – riusciva a sottrarsi alla cattura da parte di personale della Guardia di Finanza di Messina che, al fine di dare esecuzione ad un'Ordinanza di Custodia Cautelare, aveva tentato di rintracciarlo presso la residenza anagrafica che, non essendo stata dallo stesso aggiornata, non corrispondeva con quella in cui egli dimorava abitualmente dopo aver contratto matrimonio.

A tal riguardo, ulteriormente confirmatorie rispetto all'accertata inerzia dell'Ente appaiono le dichiarazioni fornite *OMISSIS* in sede d'audizione: *"Posso riferire di aver effettuato vari accertamenti anagrafici con esito negativo (ovvero nel caso in cui il richiedente residenza di fatto non dimora abitualmente presso l'abitazione indicata) e di aver puntualmente relazionato di ciò il competente ufficio anagrafe, chiedendo che venisse avviata la procedura di cancellazione. Tuttavia in merito a questi casi sconosco i provvedimenti adottati dall'Ente, in quanto l'ufficio anagrafe non mi ha mai comunicato nulla in merito. Durante questi controlli (circa 300) ho riscontrato diverse anomalie anche rispetto alla composizione dei nuclei familiari, in quanto i nuovi nuclei costituiti sovente non effettuano i cambi di residenza, mantenendola invece presso le famiglie d'origine".*

15. La Commissione di indagine rileva, altresì, numerose criticità nella gestione amministrativa delle erogazioni del **Reddito di Cittadinanza.**[82]

In particolare, accanto ad un più generico mancato avvio dei Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) prescritti dal Decreto Legislativo n. 4/2019, che il Comune aveva pur adottato con Delibera di Giunta, appaiono di rilevante gravità le omesse segnalazioni relative alle situazioni ostative afferenti ai requisiti di accesso al beneficio in argomento. Nello specifico, dagli esiti accertativi emerge come tra i beneficiari siano annoverabili soggetti considerati organici agli ambienti della criminalità organizzata, ben sette dei quali gravati dalla pena accessoria dell'interdizione dai Pubblici Uffici, circostanza assolutamente nota all'Ente, in quanto dati di sicura conoscenza dell'Ufficio Elettorale,che già di per sé avrebbe dovuto comportare l'automatica esclusione dall'ottenimento del sussidio in questione[83].

La Commissione di indagine evidenzia la circostanza che l'attività di omessa vigilanza e/o verifica dei requisiti per accedere al Reddito di Cittadinanza abbia riguardato 42 percettori ritenuti contigui alla criminalità organizzata, 7 dei quali gravati dalla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici – situazione ostativa che già da sola, a norma di legge, avrebbe dovuto comportare l'esclusione automatica dal sussidio in parola - e di conseguenza non esclude che l'omessacomunicazione da parte dell'Ente delle cause ostative al percepimento sia sintomo ovvero conseguenza dell'estrazione dei soggetti considerati, laddove l'adozione

---

[82] Istituito e disciplinato dal D.L. n. 4 del 28.01.2019. Vale al riguardo specificare che trattandosi di una misura assistenziale, i Comuni sono chiamati a filtrare le istanze che i richiedenti il beneficio presentano tramite C.A.F., onde verificare la sussistenza dei requisiti di legge ovvero l'insussistenza di cause ostative al percepimento. In secondo luogo, i Comuni, con apposita delibera di Giunta, dovrebbero provvedere all'approvazione, con contestuale individuazione del relativo responsabile, dei c.d. P.U.C. (Progetti utili alla collettività), ossia quei progetti che si sostanziano nell'adesione del percettore ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale attraverso la sottoscrizione di un Patto per il Lavoro e lo svolgimento di ogni utile attività di carattere socio-culturale volta a favorire un più generale miglioramento delle condizioni dei destinatari.

[83] Vale altresì evidenziare come tra le liste dei percettori del sussidio in discorso che hanno presentato domanda di accesso al medesimo nel Comune di San Luca (RC) taluni, nel corso degli anni, sono stati segnalati all'A.G. competente in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'erogazione dello stesso. (Cfr. pag. 804-805 della relazione della Commissione di indagine).

della corretta procedura avrebbe giocoforza escluso i medesimi dal godimento del beneficio[84].

16. Anche in relazione al settore del **contenzioso** la Commissione di indagine riscontra molteplici profili di criticità, riferibili, soprattutto, alla mancata costituzione in giudizio da parte dell'Ente, ovvero alla mancata prosecuzione delle cause da parte del legale rappresentante. In particolare, tale problematica viene individuata nei contenziosi vertenti le azioni dirette all'accertamento del diritto di proprietà per usucapione di immobili siti nel territorio del Comune di San Luca ed edificati su suolo comunale originariamente gravato da usi civici, per costante orientamento giurisprudenziale assimilabili - spesso con una equiparazione tendenzialmente piena - ai beni demaniali, circostanza da cui consegue il regime dell'inalienabilità degli stessi, nonché dell'inammissibilità del relativo acquisto per usucapione.

In estrema sintesi, nei casi di specie posti al vaglio della Commissione di indagine, premessa l'incontestabilità del fatto che i beni immobili in questione fossero gravati da usi civici fino all'adozione del decreto di sdemanializzazione, ad avviso della stessa sarebbe stata di fondamentale importanza una relazione tecnica chiarificatrice dello stato di fatto e di diritto dei suddetti terreni, che avrebbe sicuramente potuto orientare l'azione dell'Ente rispetto alle pretese dei cittadini richiedenti l'accertamento dell'acquisto per usucapione dei fondi in questione.

In altri termini, in mancanza di documentazione attestante la realizzazione di opere di interesse generale per la collettività, cui era subordinata la sdemanializzazione dei beni, sulla scorta di quanto previstodal Decreto del Presidente della Regionen. 202 del 09.03.1992,[85] si ritiene di dubbia configurabilità l'acquisto degli stessi per usucapione a favore dei cittadini e in danno al Comune, il quale in tal modo subisce un depauperamento del proprio patrimonio immobiliare.

Alla luce delle risultanze emerse ed evidenziate dalla Commissione si riscontra, diversamente, una gestione del contenzioso dell'Ente passiva, confusionaria e, soprattutto, foriera di riflessi negativi sul patrimonio dello stesso.

Suscita perplessità la circostanza, particolarmente grave, che la difesa dei ricorrenti sia stata assunta *OMISSIS*, già componente del Consiglio Comunale e per un certo periodo anche Assessore, *OMISSIS* ha continuato a patrocinare le cause anche durante il mandato elettorale, sollecitando più volte l'Ente per il pagamento delle spese legali, comportamento, questo, deontologicamente scorretto e che avrebbe dovuto essere sanzionato con la decadenza dalla carica della medesima[86].

---

[84] Cfr. pag. 786 e ss. della Relazione della Commissione di indagine.

[85] Cfr. pag. 815 e seguenti della Relazione finale della Commissione di indagine.

[86] A tal specifico riguardo, il *OMISSIS*, in risposta alla domanda della Commissione di indagine relativa alla legittimità o opportunità della posizione di un Consigliere Comunale *OMISSIS* nell'ambito di una vertenza contro l'Ente, ha ritenuto assolutamente incompatibile, o quantomeno di tenore fortemente inopportuno la posizione *OMISSIS*, anche perché in detta qualità potrebbe essere chiamato a deliberare provvedimenti che potrebbero essere contrari agli interessi dell'Ente, verificandosi, di conseguenza, un'ipotesi di conflitto di interessi sanzionabile con la decadenza del consigliere medesimo (Cfr. pag. 820-821 della Relazione finale della Commissione di indagine).

Sulla scorta di quanto innanzi osservato, la Commissione ritiene che non possa escludersi come la contumacia del Comune nei giudizi di prime cure o la mancata impugnazione delle relative sentenze sfavorevoli, nonché l'approssimazione con cui risulta improntata la difesa in giudizio dell'Ente - carente financo di apposita relazione da parte dell'ufficio tecnico-, possano dipendere anche dai legami dei ricorrenti con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.

Emblematici al riguardo sono i nomi di *OMISSIS*, sorella di *OMISSIS*, esecutore materiale della strage di Duisburg, e *OMISSIS*, genero del capo cosca dei Romeo *Staccu* e cognato dell'ex latitante di massima pericolosità *OMISSIS*.[87]

17. Sotto il **profilo finanziario**[88], al termine della propria analisi, la Commissione di indagine riferisce di aver rilevato alcuni profili di criticità meritevoli di attenzione e afferenti a una forma di "*disavanzo occulto*" e a un errato calcolo della cassa vincolata[89].

I Commissari si soffermano, infine e in particolare, sulla situazione delle entrate proprie, evidenziando la evidente scarsa riscossione e la mancanza di una seria ed organizzata attività finalizzata al recupero dell'evasione tributaria.

In proposito, danno atto, a ennesima testimonianza del degrado della coscienza civica e del senso della cosa pubblica, della presenza tra i morosi di Amministratori, tra cui i Consiglieri *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*; gli Assessori *OMISSIS*, *OMISSIS*.

Tra i dipendenti,invece, viene menzionatoil caso del coniuge convivente del predetto *OMISSIS* – dipendente che presta servizio proprio *OMISSIS* e deputato alle riscossioni – fra i cittadini con la maggior morosità nei confronti dell'Ente[90].

---

[87] Cfr. pag 821-822 della Relazione finale della Commissione di indagine.

[88] Nel periodo di riferimento si sono avvicendati alla dirigenza dell'Area economico-finanziaria tre responsabili: *OMISSIS* (fino al 19.12.2019), il *OMISSIS* (dal 20.12.2019 fino alla fine del mandato del *OMISSIS*) e, in sostituzione di quest'ultimo, il *OMISSIS* (nell'intermezzo tra il 21.02.2013 e l'8.5.2023 previa attribuzione delle mansioni superiori, cfr. § 6)

[89] La non corretta determinazione del Fondo Anticipazione di liquidità in sede di rendiconto ha *di fatto* comportato per le annualità dal 2019 al 2022 un **disavanzo occulto** non oggetto di un corretto procedimento di ripiano. Tale disavanzo, che non è stato correttamente rilevato e ripianato secondo i dettami del T.U.O.E.L. e della normativa vigente *pro tempore*.Tuttavia il predetto ripiano è stato effettuato, nel corso del periodo analizzato, per il tramite di maggiori accertamenti delle entrate proprie, determinando conseguentemente un incremento esponenziale del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto che, inevitabilmente, ha prodotto ulteriori riflessioni sugli equilibri prospettici e su quelli di bilancio dell'ente, presenti e futuri. E' evidente dai dati analizzati che il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui valore ha registrato un incremento di oltre il 200% - passando da Euro 2.334.854,23 del 2019 ad Euro 4.700.952,82 – riflette, inequivocabilmente, lo scarso grado di riscossione delle entrate richiamato nel corso della presente analisi. Ciò inevitabilmente induce il rischio di tensioni di liquidità, che potrebbero verificarsi nel medio-lungo periodo. In questo senso, sono sorti forti dubbi sulla consistenza effettiva del fondo di cassa al 31.12.2023, pari ad Euro 1.845.659,02; infatti, tale valore sconta, a parere della Commissione, una evidente non corretta valorizzazione della giacenza di cassa vincolata, il cui valore stimato sulla base delle frequenti indicazioni della Corte dei Conti risulterebbe molto più rilevante di quello determinato dall'Ufficio Finanziario con determine n. 7 del 9.01.2023 e n. 65 del 3.07.2023. Ne deriva che la cassa vincolata non è stata correttamente determinata. Cfr. pag. 820 e ss. della relazione depositata.

[90] Cfr. pag. 835/838.

Corposo, poi è l'elenco dei cittadini morosi, anche di diverse migliaia di euro, tra cui risultano moltissimi i soggetti contigui alle famiglie di interesse operativo nel territorio di San Luca: *ex multis* *OMISSIS alias Suppera, OMISSISI alias Fischiante, OMISSIS alias Frunzu, OMISSIS alias Pintu*, STRANGIO *alias Janchi*, GIORGI *alias Ciceri*, VERSACI *alias Vutrumari*, PIZZATA *alias Diavuli*, NIRTA *alias Versu*, GIAMPAOLO *alias Russello*, PELLE *alias Gambazza*, ROMEO *alias Totazza*[91].

Ulteriore anomalia riscontrata è certamente la evidente illegittima determinazione dell'indennità di carica, confermata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, riconosciuta e pagata al *OMISSIS*, agli *OMISSIS* ed al *OMISSIS*, che ha determinato un danno erariale quantificabile in circa 60.000,00 € salvo i relativi recuperi che, considerato il contesto, saranno sicuramente di incerta realizzazione[92].

18. Di notevole rilevanza, al fine di formulare le valutazioni finali, è risultata l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di alcuni Amministratori del Comune di San Luca (RC) e dei dirigenti della compagine sportiva *OMISSIS*, avvenuta lo scorso 25 gennaio, dopo un mese dal deposito della relazione conclusiva della Commissione di indagine effettuato.

Nell'ambito della c.d. **Operazione "*Patto Comune*"**[93],in fatti, in San Luca, Casignana, Bovalino e Motta San Giovanni (RC), personale della Stazione Carabinieri di San Luca, con il supporto dei militari dei comandi Arma territorialmente competenti, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali, emessa nell'ambito del proc. pen. n. 1467/2023 R.G.N.R. mod. 21 dal G.I.P. del Tribunale di Locri (RC), su richiesta della locale Procura della Repubblica, con la quale sono stati disposti:

- **gli arresti domiciliari nei confronti di *OMISSIS pro tempore*** (*OMISSIS*) del Comune di San Luca, nel corso del mandato elettorale compreso tra maggio 2019 e giugno 2024;
- la misura dell'obbligo di dimora cumulata con quella dell'obbligo di presentazione alla p.g. per *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* (quest'ultimo *OMISSIS* ed *OMISSIS* in carica del Comune di *OMISSIS* (RC), oltre che consigliere della *OMISSIS*), in qualità di membri del direttivo della società calcistica *OMISSIS*;
- la misura interdittiva della revoca della concessione dello stadio comunale "C. Alvaro" alla *OMISSIS*, unitamente al sequestro preventivo dell'impianto sportivo.

In particolare i medesimi risultano tutti indagati, in concorso tra loro, per il reato di turbata libertà degli incanti continuata (artt. 81, 110, 353 c.p.), oltre che, con riguardo *OMISSIS*, anche del reato di falsità ideologica aggravata commessa dal p.u. in atti pubblici (artt. 61 n. 2, 479 c.p.) e, in riferimento alla posizione del solo *OMISSIS*, altresì per gli illeciti di apertura abusiva continuata di luoghi di pubblico spettacolo (artt. 81,

[91] Cfr. pag. 838/912.
[92] Cfr. pag. 937/942.
[93] L'attività d'indagine tra origine dalle risultanze emerse nel corso del monitoraggio amministrativo del Comune di San Luca avviato a partire da settembre 2022 dalla locale Stazione Carabinieri, i cui esiti sono stati rassegnati alla scrivente in data 30.04.2024, che in data 26.06.2024 ha conseguentemente nominato la menzionata Commissione d'indagine.

681 c.p. in relazione agli artt. 80 TULPS e 141 del regolamento attuativo), nonché per falsità ideologica commessa dal p.u. in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) e per omissione d'atti d'ufficio, in riferimento alle attribuzioni del *OMISSIS* in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana (art. 328 c.p. in combinato disposto all'art. 54 D.Lgs. 267/2000), quest'ultimo capo d'imputazione già oggetto di avviso di garanzia e stralciato in altro procedimento penale.

Dalla lettura del provvedimento del G.I.P, emerge che – con specifico riferimento alle sviscerate vicende inerenti la concessione dello stadio comunale e le autorizzazioni degli stalli mercatali dell'area di Polsi – nel corso delle indagini è stata appurato un manifesto e totale condizionamento ed assoggettamento degli organi elettivi dell'Ente alle ingerenze e volontà mafiose, laddove *OMISSIS* e Giunta non hanno deliberatamente voluto opporsi ad esse, ma anzi se sono divenuti compiacenti e portavoce, fino ad abdicare alle funzioni istituzionali proprie e consentire un uso distorto dell'azione di governo, asservita ad esclusivo vantaggio di interessi personali, familiari e criminali.

Il Giudice infatti, nel delineare come la presente indagine abbia permesso di concentrare l'attenzione su un territorio come quello di San Luca, noto per le sue risalenti radici criminali, tratteggia compiutamente i profili antigiuridici del *OMISSIS* e *OMISSIS*, che hanno "*scelto di sacrificare parte dello scarso patrimonio immobiliare del comune agli appetiti economici di una sparuta cerchia di cittadini e maggiorenti locali del tutto indifferenti alle sorti della cosa pubblica di cui molti di loro contribuiscono a formare l'identità abitando il territorio*"[94].

Si segnala, per l'assoluta pregnanza, il seguente passaggio dell'Organo giudicante:

"*La supina accondiscendenza che OMISSIS e OMISSIS hanno mostrato agli occupanti abusivi dei posteggi commerciali attorno al santuario di Polsi prima e ai rappresentanti OMISSIS poi, anche a costo di formare atti pubblici ideologicamente falsi e di alterare sistematicamente le procedure di selezione dei concessionari di beni comunali strategici per il suddetto rilancio reputazionale, dà la sconfortante misura del carattere quasi esclusivamente clientelare dello loro azione di governo del territorio, che viene dunque svilita per tutelare gli interessi di pochi immeritevoli, ma allo stesso tempo capaci di condizionare il destino politico degli indagati*"[95].

Quanto detto si trae dagli esiti dell'attività tecnica, che in più passaggi registrano la preoccupazione dei due indagati per il dissenso che le loro prese di posizione contrarie a risalenti prassi illegali – come quelle di tollerare l'occupazione abusiva dei posteggi commerciali sull'Area mercatale di Polsi e di consentire *OMISSIS* l'utilizzo *ad libitum* dell'impianto sportivo comunale in assenza, come già riferito, di regolare concessione rilasciata previa gara pubblica – potevano generare nella cittadinanza interessata al mantenimento di quello stato di fatto, al punto da indurla ora ad atti d'intimidazione ora al ritiro dell'appoggio elettorale in caso di nuove consultazioni.

Il primo riferimento è proprio all'incendio appiccato a novembre 2022 all'autovettura di *OMISSIS*, che quest'ultimo attribuisce, nel corso delle intercettazioni, alle ordinanze di

---

[94] Cfr. pag. 226 dell'O.C.C. n.1467/2023 R.G.N.R. Mod.21 E n. 477/2024 R.G. GIP.
[95] Cfr. pag. 226 dell'O.C.C. n.1467/2023 R.G.N.R. Mod.21 E n. 477/2024 R.G. GIP.

sgombero dei box commerciali che si era visto costretto ad emettere a seguito dei controlli dei Carabinieri.

Il secondo riferimento è alle aspre contestazioni che erano state diffuse tramite social dalla tifoseria del San Luca *OMISSIS*, ed in generale *OMISSIS*, a fronte della decisione di vietare l'accesso in campo della squadra (atto adottato in conseguenza al sequestro dei servizi igienici da parte della Stazione CC di San Luca, al quale il *OMISSIS*, pur volendo, non avrebbe potuto sottrarsi), e che proprio *OMISSIS* nel corso delle intercettazioni commenta con forte preoccupazione, al punto da dichiarare apertamente che, da quando alla squadra è stato impedito di accedere allo stadio, evita di aggirarsi liberamente per il centro comunale.

E tuttavia, nonostante gli atti intimidatori subiti e la concreta paura di subirne di nuovi, gli Amministratori sono condizionati al punto che, per come descritto dal Giudice: "*il ricorso alla collusione* con i privati, al mezzo fraudolento ed al mendacio ideologico da parte di *OMISSIS e OMISSIS costituisce un collaudato modus agendi cui entrambi conformano la gestione della cosa pubblica loro affidata, in quanto unico espediente utile ad accontentare, celermente e senza il rischio di fisiologici imprevisti, le aspettative economicamente rilevanti di chi è in grado di influire, positivamente o negativamente, sul loro consolidato bacino elettorale*" (costituito da oltre il 90% delle preferenze espresse nella tornata che li vide vittoriosi nel maggio del 2019)[96].

A tutto ciò deve essere evidenziata la protervia con cui i rappresentanti *OMISSIS* trattano con gli Amministratori nei vari incontri intercettati, finalizzati a raggiungere l'accordo collusivo sulla concessione dello stadio, affinché venissero accettate le loro condizioni che, oltre ad essere in totale spregio della normativa sull'evidenza pubblica ed il libero mercato, assicuravano alla squadra la massimizzazione dei profitti a fronte di una gestione dell'impianto sportivo totalmente antieconomica per l'amministrazione comunale, che ha accettato di gravarsi non solo dei costi delle utenze ma anche delle spese di manutenzione che da convenzione (fraudolentemente elusa) toccherebbero al concessionario[97].

---

[96] Cfr. pag. 78 dell'O.C.C. n.1467/2023 R.G.N.R. Mod.21 E n. 477/2024 R.G. GIP.

[97] Così inaugurando un riparto degli oneri di concessione palesemente peggiorativo rispetto a quello risultante dai precedenti rapporti contrattuali in atti. L'atteggiamento di titanica sudditanza degli Amministratori comunali nei confronti dei dirigenti della squadra di calcio, nato in un climax ascendente di illegalità fatto di più incontri svoltisi in modalità carbonare, trova l'apice nel momento della presentazione della candidatura ad accordo collusivo concluso, allorquando i vertici *OMISSIS* danno così scontata l'aggiudicazione della concessione della stadio alla loro squadra di calcio – ormai ritenuto res propria – che nemmeno si curano di rispettare i requisiti previsti a pena di esclusione dal bando per la domanda di partecipazione. Non occorre nemmeno dilungarsi ulteriormente sulle successive conservazioni tra presenti intercettate, da cui risulta in maniera cristallina che, a fronte dell'ennesimo vizio procedurale, che avrebbe dovuto nuovamente imporre l'esclusione della società dalla procedura, *OMISSIS* e *OMISSIS*, divenuti fedeli paladini e servitori degli interessi economici della squadra, con i quali dimostrano di condividere una sconfortante noncuranza verso il principio di efficienza ed economicità nella gestione della cosa pubblica, si prodigavano immediatamente a sostituire il plico (anonimo, non sigillato e pervenuto oltre i termini previsti dal bando), con un ulteriore bustache la commissione di gara presieduta *OMISSIS* ha giudicato ammissibile, attestando falsamente a verbale una data di

Anche ai fini di successive valutazioni per l'avvio del procedimento giurisdizionale ai fini della declaratoria di incandidabilità degli Amministratori in parola (ex. art. 143 c. 11 TUEL), siriporta come il Giudice, nell'evidenziare il forte pericolo di reiterazione del reato a sostegno delle esigenze cautelari, ha efficacemente dipinto il *OMISSIS* quale"*professionista della politica locale, aduso all'esercizio dei ruoli di vertice e dunque sempre disponibile a ricoprirli per il potere multilivello che dagli stessi gli deriva. Ne discende che, ad oggi, il credito politico che lo stesso ha guadagnato in parte dalla cittadinanza sanluchese attraverso la commissione dei delitti analizzati in questa sede sarà quello che potrà spendere con maggiore facilità in prossime tornate elettorali presso il Comune di San Luca e/o in altri comuni limitrofi, nonché in altre istituzioni del territorio, ove, una volta insediatosi, reitererà delitti della stessa specie di quelli per cui si procede. Un simile rischio di recidiva, peraltro, sussiste anche nelle fasi preparatorie a detti appuntamenti elettorali o, nell'ipotesi in cui dovesse decidere di dismettere la carriera economica, nei settori dell'economia in cui è inserito e dunque può spendere la propria reputazione e la propria esperienza anche nell'interesse di terzi a lui prossimi*"[98].
Per quanto concerne *OMISSIS*, l'Autorità Giudiziaria precisa che "*le considerazioni appena svolte valgono anche per OMISSIS*", in quanto figura "*influente quasi quanto il sindaco nelle dinamiche strategiche per la sopravvivenza dell'amministrazione comunale da loro rappresentata, al punto tale da agire in pressoché totale autonomia nella gestione dei posteggi commerciali presenti sull'Area mercatale di Polsi, trattando personalmente con alcuni degli occupanti abusivi, ricorrendo sistematicamente al mendacio ideologico per cercare di "battere sul tempo" la polizia giudiziaria che con i sopralluoghi stava progressivamente disvelando le diffuse violazioni dell'Ente nel rilascio delle concessioni; ordinando ai dipendenti comunali di celermente confezionare le concessioni a prescindere dall'esame delle candidature tanto che tra le due i numeri di protocollo risultavano in sequenza immediata" (cfr. verbale di audizione della dipendente OMISSIS). Ancora, nella vicenda relativa alla concessione dell'impianto sportivo comunale alla locale squadra di calcio il OMISSIS ha dimostrato una rara spregiudicatezza nel reperimento concertato di soluzioni che potessero aggirare i limiti della procedura ad evidenza pubblica e accontentare i desideri della controparte, spesso stroncando sul nascere le perplessità per alcuni momenti nutrite da OMISSIS verso l'insistenza con cui i rappresentanti dell'associazione calcistica accampavano le loro pretese. Tutto ciò contribuisce a delineare in modo marcato nel OMISSIS il profilo di rampante delfino del OMISSIS, proiettato a ruoli di vertice nella politica o nell'economia locale per raggiungere i quali è evidentemente disposto a bruciare le tappe del suo personale cursus honorum attraverso la reiterazione del collaudato sistema di malaffare accertato in questa sede*"[99].
Peraltro, il provvedimento cautelare in esame evidenzia, in più passaggi, la consapevolezza degli Amministratori indagati circa la portata illecita delle condotte da

---

<u>**ricezione della candidatura diversa da quella in cui effettivamente la stessa è pervenuta**</u>. Cfr. pag. 223 e ss. dell'O.C.C. n.1467/2023 R.G.N.R. Mod.21 E n. 477/2024 R.G. GIP.
[98] Cfr. pag. 229 dell'O.C.C. n.1467/2023 R.G.N.R. Mod.21 E n. 477/2024 R.G. GIP.
[99] Cfr. pag. 229 dell'O.C.C. n.1467/2023 R.G.N.R. Mod.21 E n. 477/2024 R.G. GIP.

loro assunte ("*Ogni carta che manda*[100]*va tutta alla Procura ... tutta ... ci dobbiamo aspettare 70/80 avvisi di garanzia*"), tanto che i medesimi, ad accordo fraudolento concluso con i dirigenti della società di calcio, ovvero alla proposta di questi di pubblicare sui *social* un comunicato stampa per ringraziare l'Amministrazione comunale, raccomandano ai propri interlocutori, affinché non venga disvelata la natura pilotata dell'*iter* di gara, di "*non ringraziare l'Amministrazione*" poiché "*sembrerebbe che è una scelta diretta del OMISSIS e della OMISSIS, noi non c'entriamo niente in queste cose*", oltre ad esternare a più riprese la preoccupazione per un imminente scioglimento del Comune per mafia ("*se non ce ne andiamo, ci sciolgono! Sicuro!*", "*questa cosa ci fa sciogliere il comune*", "*Questi ora ... all'ultimo ... all'ultimo ci fanno lo scioglimento...*" [101].
La piena coscienza dell'irregolarità e della sottomissione dell'azione di governo alle dinamiche criminali, culmina nel corso dell'ascolto nell'amara presa di coscienza circa la quasi certezza dell'arrivo di un provvedimento di rigore da parte della Prefettura di Reggio Calabria: "*OMISSIS*: Comunque ci mandano sicuro! *OMISSIS*: No ... è sicuro! Questa è, questa è davvero ... sono cinque anni che lavora... (ndr. riferito al lavoro di monitoraggio svolto dai Carabinieri)", ovvero dell'insediarsi di una Commissione d'accesso: "*OMISSIS*: Se arriviamo! Non arriviamo neanche al panettone! ...inc... arriva la cosa ...la Commissione. *OMISSIS*:...inc... arriva la commissione d'accesso *OMISSIS*: A Natale arriva la Commissione... *OMISSIS*: Eh? *OMISSIS*: A Natale arriva la commissione. *OMISSIS*: No, dopo ... dopo... il panettone dai!". *OMISSIS*: Ora vedete che mandano la Commissione ...inc... *OMISSIS*: Marzo, a marzo ... a marzo...[102]"
A riprova della piena coscienza dei reati e condotte illecite che gli Amministratori stavano compiendo è infine la serie di innumerevoli inviti, videoripresi dai Carabinieri, che *OMISSIS* rivolge ai propri interlocutori, attraverso il linguaggio non verbale, ad evitare che i presenti facciano determinate esternazioni, per timore che vi possano essere intercettazioni in corso ovvero per evitare un'attività d'indagine che si cerca evidentemente di aggirare solo se si è consapevoli dell'illiceità del proprio agire[103].
Ancora, si sottolinea che l'ordinanza custodiale dà atto che il condizionamento mafioso è denominatore comune anche dell'apparato amministrativo.
Nel dettaglio si legge che la condotta degli Amministratori dello scendere a patti con i commercianti di Polsi prima e con i dirigenti della squadra poi, oltre a costituire un consolidato sistema di gestione della cosa pubblica loro affidata, non si è fermata

---

[100]*ndr.*riferito al *OMISSIS*, *OMISSIS* o al *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[101]*OMISSIS*: *OMISSIS* ...inc... (bisbiglia, ndr) loro non vogliono, vogliono ancora un altro accesso per commissariare (bisbiglia, ndr). A me, se non ce ne andiamo, ci sciolgono: Sicuro! *OMISSIS*: A beh, quando sarà ... per ora tiriamo fino a maggio.) ovvero che vi possano essere attività d'indagine ed intercettazioni in corso ("forse hanno le intercettazioni", "Qualche intercettazione, qualcosa ... abbiamo sbagliato..." "devono avere qualche intercettazione"), ragion per cui gli stessi, a margine di una riunione tenutasi all'indomani della notifica di alcuni avvisi di garanzia, addivengono alla conclusione che sia preferibile non dimettersi anzitempo dal mandato ("Se ce ne andiamo ... non ci possiamo difendere"), in quanto non avrebbero più avuto accesso alle "carte", paventando la possibilità anche di sopprimere alcuni atti se necessario: "Se ce ne andiamo prendiamo...le carte e ci possiamo difendere...". Cfr. pag. 57dell'O.C.C. n.1467/2023 R.G.N.R. Mod.21 E n. 477/2024 R.G. GIP.
[102]Cfr. pag. 66 dell'O.C.C. n.1467/2023 R.G.N.R. Mod.21 E n. 477/2024 R.G. GIP.
[103]Cfr. pag. 227 dell'O.C.C. n.1467/2023 R.G.N.R. Mod.21 E n. 477/2024 R.G. GIP.

nemmeno dinanzi alle fortissime preoccupazioni espresse - e captate in più intercettazioni ambientali – dalla *OMISSIS* comunale pro tempore *OMISSIS* e *OMISSIS* Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva *OMISSIS*.

OMISSIS, dopo essersi categoricamente rifiutata di partecipare alle riunioni con i dirigenti della società di calcio mentre era in corso la redazione del bando di gara per l'affidamento dello stadio (*OMISSIS: Con questa squadra state facendo un macello!!!* (frase proferita al Sindaco in modo adirato). *OMISSIS: Aspettate che vediamo! Se ...inc... la chiudiamo! ...inc... OMISSIS:Ma la chiudiamo di che?* (fraseproferita con tono adirato), provvedeva a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dall'incarico, al punto da divenire oggetto di diverse frasi ingiuriose da parte del *OMISSIS* ed il Vice *OMISSIS*[104].

Per quanto concerne *OMISSIS*, a fronte dell'ennesima pressione esercitata nei suoi confronti dai rappresentanti della società per la concessione del campo, *OMISSIS*esternava al *OMISSIS* fortissime preoccupazioni per la propria incolumità personale (*"io non ho mai avuto paura di tornare a casa! ... Dopo i casini per i pascoli, casini dei lavori con ditte "fatte"! ... E ieri ho avuto paura di andarmene a casa! ... E non è giusta questa cosa qua!"*), al punto da far intervenire nel corso delle riunioni preparatorie suo *OMISSIS*, contiguo a famiglia di criminalità organizzata[105], affinché quest'ultimo garantisse per lei dinanzi a quella compagine, assicurandosi pertanto che alla nipote non venisse fatto alcun male[106].

Medesimi timori erano esternati anche dal *OMISSIS*, il quale parimenti ammetteva di sentirsi in pericolo a causa delle difficoltà legate a concedere il campo alla squadra:

---

[104]Invero, la reazione furibonda della *OMISSIS* verso il *OMISSIS* captata in ambientale e messa a sistema con le sommarie informazioni, rivelano non solo che la stessa aveva ricevuto pesanti pressioni per concordare i termini della concessione con la squadra, ma che proprio quell'episodio l'aveva determinata a dimettersi il giorno stesso, proprio perché stimava gravemente sconveniente che il *OMISSIS* seguitasse a ricevere e prendere accordi con un potenziale candidato a una procedura ad evidenza pubblica che il Comune era prossimo a bandire.Cfr. pag. 222 dell'O.C.C. n.1467/2023 R.G.N.R. Mod.21 E n. 477/2024 R.G. GIP.

[105]*OMISSIS*, zio materno *OMISSIS*, contiguo alla famiglia dei Romeo *alias "Rizzi"*

[106]*OMISSISOMISSIS: Ecco perché uno è bello che chiarisce ...inc... perché giustamente ... non so chi c'è della squadra, gli dico di salire sopra, perché a me queste cose qua non mi piacciono, né per voi e né per lei...* (frasi proferite con tono rigido) *OMISSISO:...perché quando ce ne andiamo di qua devono essere chiare le cose!... OMISSIS:...*inc... *non ci fermiamo ... però il paese è questo! ... E noi sappiamo le cose del paese come sono! Giustamente uno vuole tutelare a tutti ... da tutte le parti! ... È giusto così, Mi!?!* (dice riferendosi a *OMISSIS*) *OMISSIS: Quando uno si alza di qua, deve capire ... quello di cui si è parlato e quello di cui non si è parlato! ... Perché giustamente ... che se la prendono con voi ... o che se la prendono con lei ... non sta bene per nessuno!* (indicando la *OMISSIS*) *né per voi e né per lei... OMISSIS: Io ieri, mi sono spaventata di andare a casa... OMISSIS: È inutile che ci nascondiamo dietro le mani ... è giusto o no!?!* ROMEO: *Ma non si può fare in questa maniera!...OMISSIS: Eh ... non è giusto! OMISSIS: Lei deve venire a lavorare e deve venire a lavorare tranquilla...OMISSIS:Lei ha delle responsabilità e noi abbiamo delle responsabilità, giusto!?!... OMISSIS: A me ... io voglio ... voglio che non ci siano questi problemi ("mbulichi") ... perché non è buono per nessuno! Capito!?! Perché poi cosa ... noi pare che parliamo e ... vi apriamo le parole, non sappiamo da dietro che abbiamo persone... OMISSIS:...*inc... *OMISSIS: E certo! Non sai cosa devi ... non sai cosa devi aspettarti!... OMISSIS: No ...no ... per l'amor di Dio, no! ... Purtroppo siamo in un contesto, un pochino particolare!*.Cfr. pag. 189 dell'O.C.C. n.1467/2023 R.G.N.R. Mod.21 E n. 477/2024 R.G. GIP.

OMISSIS: Ha detto una cosa ... ha detto una cosa che a me ... io ho paura di passare dalla piazza ... e lei ha paura di andare a casa!?!

19. Pertanto, l'operazione "*Patto Comune*", eseguita, come detto,poco dopo il deposito da parte della Commissione d'indagine della relazione a conclusione del proprio mandato, ha fornito una importante chiave di lettura della situazione del Comune di San Luca e, soprattutto, ha posto a disposizione numerosi elementi indiziari, se non addirittura probatori, certamente di assoluto rilievo.

Gli accertamenti svolti dalla Commissione d'indagine, già esaustivi,appaiono pertanto suffragati e corroborati dalle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, ed è quindi possibile rassegnare le seguenti considerazioni conclusive.

La presenza mafiosa grava pesantemente sulla vita sociale e politica delle comunità, come dimostra il fatto che le elezioni amministrative del 2019 sono state pesantemente condizionate. Questi appoggi erano in tutta evidenza finalizzati ad assicurare il soddisfacimento degli interessi della *'ndrangheta*, soprattutto nel settore tecnico e amministrativo, rispetto ai quali il Comune di San Luca doveva essere semplicemente "*servente*".

Può pertanto affermarsi che dagli accertamenti della Commissione d'indagine, nonché dai recentissimi esiti giudiziari emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata, o quanto meno su forme di condizionamento di diversi amministratori comunali, tra i quali, in particolare *OMISSIS*, arrestato il 25 gennaio scorso[107], da ultimo, insieme con *OMISSIS* in seguito all'esecuzione della menzionata O.C.C. n.1467/2023 R.G.N.R. Mod.21 E n. 477/2024 R.G. GIPemessa dal Tribunale di Locri in data 22 gennaio 2025, per le illustrate vicende relative alla concessione dello Stato comunale, nonchè alle autorizzazioni per gli stalli dell'area mercatale presso Polsi.A ciò si aggiungono le frequentazioni e i rapporti di parentela con esponenti mafiosi per la quasi totalità dei componenti la compagine politica capeggiata *OMISSIS*.

Si tratta di situazioni purtroppo emblematiche della realtà dei Comuni gravati dalla pervasiva presenza mafiosa, che possono manifestarsi anche solo attraverso rapporti interpersonali e al semplice condizionamento, laddove si registri una "*tolleranza*" o una "*inerzia*" - come ampiamente documentato nel caso di specie dalla Commissione di indagine incaricata - da parte delle Amministrazioni locali nei confronti di certe condotte o attività: del resto, proprio su queste inerzie o su queste tolleranze si radica nella pubblica opinione locale la percezione della impunità e addirittura della inattaccabilità delle organizzazioni mafiose.

[107] Con successiva ordinanza ex art. 299 c.p.p. dell'1 febbraio 2025, il Tribunale di Locri - dando atto della collaborazione del *OMISSIS*, il quale nel corso dell'interrogatorio di garanzia "*ha accettato di sottoporsi a tutte le domande che gli sono state rivolte, contribuendo a meglio chiarire la sua versione dei fatti*" – ha disposto, nei confronti del medesimo, la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nel comune di San Luca, cumulata con la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Nel caso di San Luca, come dimostrano gli esiti degli accertamenti, la situazione appare tuttavia di maggiore gravità, fino ad assurgere a vere e proprie forme di ingerenze e compromissione.

Dall'esame degli elementi indiziari raccolti si evince, infatti, che il reticolo di rapporti dei predetti Amministratori con esponenti della *'ndrangheta*- al di là della valenza penale- ha determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi, ed ha così compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

È sufficiente ribadire in tal senso, e ancor più perché corroborata dai richiamati recentissimi risvolti giudiziari, la vicenda relativa alla gestione dello Stadio comunale e a quella della *Fiera della Montagna* in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna di Polsi, ma anche agli intrecci tra Amministrazione comunale e Fondazione Alvaro.

Né sono trascurabili indici di *mala gestio*, aggravata dalla permeabilità mafiosa, i rilievi sull'utilizzo inconsulto dei beni demaniali, le irregolarità sulle annotazioni anagrafiche, gli illeciti ambientale, le violazioni in materia di riscossione tributi, approfonditi dall'Organo ispettivo e analizzati all'interno della presente disamina.

La Commissione d'indagine, nel rassegnare le proprie valutazioni conclusive, ha espresso l'avviso che la struttura amministrativa e la macchina politica hanno adottato un "*OMISSIS*".

Richiamando ancora l'emblematica vicenda relativa allo Stadio comunale, "*divenuto, di fatto, res propria ed unica della Società calcistica sanluchese (espressione conclamata delle 'ndrine dei PELLE "Vanchelli" e PELLE "Gambazza") a discapito, non solo di qualunque altra compagine privata, ma, cosa ben più grave, anche della stessa pubblica amministrazione (rectius il Comune di San Luca) che invece avrebbe dovuto garantirne, attraverso le legittime procedure, un utilizzo virtuoso e nell'interesse della collettività*", si evince palesemente che è proprio il godimento indisturbato della *res publica* l'espressione più evidente dell'assoggettamento della pubblica amministrazione al potere mafioso.

Ne discende, dunque, la tendenza degli esponenti criminali a vedere nel Comune un Ente preposto alla cura non del pubblico interesse, ma dei "*loro*" interessi, con atteggiamenti, ampiamente illustrati negli atti, indicativi della loro volontà di mantenere questa sorta di "*supremazia*" e di ritenere l'Ente meramente strumentale al mantenimento di questo vantaggioso *status quo*.

Il quadro indiziario, a prescindere dagli ulteriori sviluppi sul piano penale, denota quindi un livello preoccupante di compromissione e di condizionamento che ha consentito, più o meno consapevolmente, la presenza e l'intromissione nella quotidiana vita amministrativa, di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente a contesti di *'ndrangheta*, rispetto ai quali nessun filtro, rappresentato quanto meno dal semplice rispetto della legge, sembra essere mai stato applicato.

Una siffatta situazione non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di San Luca capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Le suddette risultanze, lette alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di San Luca e dei rapporti interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'adozione dell'intervento dissolutorio ex art. 143, T.U.E.L. di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre,elementi significativi sono emersi con riferimento agli esponenti dell'apparato burocratico, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, *OMISSIS*, le cui ammissioni ed omissioni sono state diffusamente trattate e segnalate.

La posizione di maggiore criticità è certamente quella di *OMISSIS*, **indagato nella predetta Operazione *"Patto Comune"*.** Si richiama, inoltre, quanto dal medesimo affermato proprio sulla *vexata quaestio* dell'affidamento dello Stadio: *"In quell'occasione, attesa l'urgenza della Giunta di concludere la procedura di concessione dello Stadio alla Squadra di calcio del San Luca e considerata l'indisponibilità dei dirigenti dei vari uffici e dello stesso OMISSIS in tal senso, sono stato chiamato da quest'ultimo ed invitato a firmare l'atto di concessione finale,cosa che ho fatto, ancorché in assenza di atti formali che me ne attribuissero la competenza"*[108].

Parimenti compromessa appare la posizione *OMISSIS* (per la cui posizione il G.I.P. ha rimesso gli atti al P.M. ai sensi dell'art.331 c.p.p. per le valutazioni di competenza in merito alla condotta tenuta dalla stessa in qualità di *OMISSIS* per il secondo bando di affidamento dello stadio comunale) **in data 4 febbraio 2025** *OMISSIS* **di informazione di garanzia per il reato di turbata libertà degli incanti in concorso**[109], *OMISSIS* si ripropongono le esternazioni verbalizzate dai Commissari in sede di audizione, sempre sulle vicende amministrative inerenti l'utilizzo del locale campo di calcio: "relativamente alla stagione 2021/2022: "*Per questa annualità non è stato sottoscritto alcun contratto con la OMISSIS, bensì il OMISSIS ha autorizzato – di propria iniziativa e senza seguire alcuna procedura prevista dal regolamento del campo – la medesima società all'utilizzo dell'impianto attraverso le autorizzazioni per pubblici spettacoli e nulla osta che mi avete precedente mostrato. Posso riferire, di fatto, che per questa stagione la squadra del San Luca ha utilizzato sine titulo e gratuitamente il campo, in quanto non è stata presentata dalla stessa alcuna istanza, e di conseguenza non è stata svolta dal mio ufficio la relativa e necessaria istruttoria ai fini della concessione, così come non è stata versata alcuna somma a titolo di corrispettivo per l'utilizzo del campo stesso*"[110].

E ancora:"*Confermo che il OMISSIS avrebbe dovuto, in qualità di Autorità competente ad emettere provvedimenti urgenti in materia di igiene e sanità, inibire l'uso*

[108]Cfr. pag. 209 della Relazione della Commissione d'indagine.
[109]**Notificata all'Ingegnere *OMISSIS*, nel pomeriggio del 4 febbraio u.s. dai Carabinieri della Stazione di San Luca. Analoga notifica è stata effettuata, in pari data, nei confronti di *OMISSIS*, *OMISSIS*, e di *OMISSIS*, *OMISSIS*.**
[110]Cfr. pag. 212 della Relazione della Commissione d'indagine.

del campo – i cui scarichi versavano nell'attigua fiumara – fino a che non fosse stato realizzato a regola d'arte idoneo sistema di depurazione. [...] Con riferimento alla gara bandita dal mio ufficio nel 2020, posso dire che fu vinta OMISSIS costruzioni s.r.l., che tuttavia non ha inteso, per cause non imputabili all'Ente, eseguire i lavori. Avrei effettivamente dovuto chiamare la seconda ditta partecipante al bando, ma all'epoca – sbagliando – non l'ho fatto."[111]

Per *OMISSIS* i dipendenti, in conclusione, i Commissari suggeriscono l'adozione delle misure di rigore di cui all'art. 143 T.UE.L.

In merito, si evidenzia, alla luce degli esiti dell'attività di indagine espletata e dell'operazione di polizia giudiziaria, l'inopportunità che i medesimi continuino a ricoprire gli incarichi apicali loro conferiti e che, conformemente a quanto previsto dall'art. 143, comma 5, T.U.E.L., sia adottato ogni provvedimento utile a far cessare il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente.

Pertanto, la scrivente, come concordato dal C.P.O.S.P. ravvisa, altresì, la necessità di proporre, ai sensi dell'art. 143, comma 5, T.U.E.L., la sospensione dei predetti dipendenti dall'impiego, ovvero la loro destinazione ad altri Uffici o ad altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'Ente comunale.

Il PREFETTO
(Vaccaro)

[111] Cfr. pag. 182 della Relazione della Commissione d'indagine.

25A02478

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2025.

Conferimento alla città di Pordenone del titolo di «Capitale italiana della cultura», per l'anno 2027.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 MARZO 2025

Visto l'art. 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come novellato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che «[...] il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata [...]»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 16 febbraio 2016, n. 92, recante «Modifica della disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura"»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 ottobre 2019, n. 494, recante «Ulteriore modifica della disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura"»;

Visto il decreto del Segretario generale del Ministero della cultura 4 aprile 2024, n. 375 recante «Bando per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2027»;

Visto il decreto del Ministro della cultura 20 novembre 2024, n. 424, recante «Nomina della giuria per la selezione della città "Capitale italiana della cultura" 2027»;

Visto il decreto del Ministro della cultura 23 dicembre 2024, n. 468, recante «Integrazione della giuria per la selezione della città "Capitale italiana della cultura" 2027»;

Visto il verbale del 12 marzo 2025, con il quale la giuria, a conclusione dei lavori, ha individuato, all'unanimità, la candidatura «di Pordenone da raccomandare al Ministro della cultura per essere insignita del titolo di Capitale italiana della cultura per l'anno 2027 con la seguente motivazione: Il dossier propone un modello di valorizzazione culturale innovativo e inclusivo, capace di coniugare tradizione e contemporaneità. L'approccio strategico mira a rafforzare l'identità del territorio attraverso progetti che intrecciano patrimonio storico, arti visive, cinema e partecipazione attiva della comunità. Particolarmente apprezzata è la capacità di attivare un processo di coinvolgimento diffuso che reinterpreta il legame tra memoria, territorio e creatività. Il progetto si distingue per la volontà di rendere la cultura un motore di sviluppo sostenibile, con un programma articolato lungo l'intero anno, capace di attrarre un pubblico ampio e diversificato. La strategia di investimento è solida e coerente con gli obiettivi, con un impatto atteso significativo sul tessuto socio-economico locale. Apprezzata, inoltre, l'integrazione tra istituzioni culturali, sistema museale, universitario e realtà associative, che garantisce una rete solida e partecipativa. La particolare attenzione rivolta ai giovani, non solo come fruitori ma come protagonisti del processo creativo, conferma la visione dinamica e inclusiva del progetto. Il dossier soddisfa pienamente gli indicatori del bando, ponendosi come un modello di progettazione culturale innovativa e condivisa. Il giudizio è eccellente. Pertanto, la giuria, all'unanimità, raccomanda come Capitale italiana della cultura 2027 Pordenone»;

Vista la nota prot. n. 7494 del 21 marzo 2025, con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro della cultura, ha formalizzato la proposta della designazione del Comune di Pordenone quale «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2027, sulla base del giudizio espresso dalla menzionata giuria, nominata con decreto ministeriale 20 novembre 2024, n. 424 e, successivamente, integrata con decreto del Ministro della cultura 23 dicembre 2024, n. 468;

Ritenuto, pertanto, di conferire il titolo di «Capitale italiana della cultura» alla Città di Pordenone per l'anno 2027;

Delibera:

Il titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2027 è conferito alla Città di Pordenone.

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro della cultura
GIULI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1010

25A02498

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli e con la quale sono stati stanziati euro 17.120.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1096 del 21 agosto 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 17 gennaio 2025, del 14 febbraio 2025 e del 28 febbraio 2025, con le quali la Regione Piemonte ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Piemonte e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 3 aprile 2025, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Sulla proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, è integrato di euro 13.530.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

25A02496

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia e con la quale sono stati stanziati euro 4.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza a è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2024, è stato integrato di euro 15.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2024, n. 1083 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 13 settembre 2024, n. 1099 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia»;

Vista la nota del 14 marzo 2025 del Presidente della Regione Lombardia con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 aprile 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

25A02497

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 aprile 2025.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell'isola di Stromboli del Comune di Lipari in Provincia di Messina. (Ordinanza n. 1138).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre

2024 nel territorio dell'isola di Stromboli del Comune di Lipari in Provincia di Messina;

Considerato che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e al reticolo idrografico;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 7, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, l'indicazione delle singole stime di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 7, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 7, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 8, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare risorse economiche, volte a consentire il pronto avvio e l'esecuzione degli interventi, sulla base dei provvedimenti di liquidazione previsti dal codice degli appalti, in favore dei medesimi soggetti attuatori ovvero degli operatori economici incaricati.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 7.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies* , 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -*bis* , 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli

derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*,

del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione del CUP, in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 compreso l'utilizzo per ripascimenti delle spiagge interessate dall'evento. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dalla medesima individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso

manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di Conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025, nel limite di euro 1.200.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Siciliana è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 8.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione – con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

25A02554

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 aprile 2025.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Ronapreve». (Determina n. 35/2025).

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci, il comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2021, n. 32;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute succitato, ai sensi del quale «Con successivi provvedimenti, l'Agenzia italiana del farmaco definisce modalità e condizioni d'impiego dei medicinali di cui al comma 2, in coerenza con la scheda informativa dei prodotti approvata dalla medesima Agenzia»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui sopra, ai sensi del quale «L'Agenzia italiana del farmaco istituisce un registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio dell'impiego dei medicinali di cui all'art. 1 e, sulla base della valutazione dei dati di farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro della salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca immediata del presente decreto»;

Vista la determina AIFA n. DG/155/2021 del 25 novembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 26 no-

vembre 2021, recante l'inserimento nella classe C(nn) del medicinale «Ronapreve»;

Vista la determina AIFA n. DG/408/2023 del 30 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 del 9 giugno 2023, recante l'inserimento nella classe C del medicinale «Ronapreve»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta di luglio 2022, in cui si approvava l'utilizzo di «Ronapreve®» (casirivimab - imdevimab), per la seguente indicazione terapeutica: «"Ronapreve" (casirivimab - imdevimab) è indicato per la profilassi pre-esposizione e post-esposizione di COVID-19 in soggetti di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg, con grave stato di compromissione del sistema immunitario», con istituzione di un registro di monitoraggio a partire dal 12 agosto 2022;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta dell'8, 9 e 10 gennaio 2024, con il quale la suddetta CTS «… in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili in merito all'efficacia dei diversi anticorpi monoclonali in relazioni alle VOC circolanti …» ha stabilito la chiusura del registro «Ronapreve» per la profilassi di COVID-19;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Chiusura del registro di monitoraggio «Ronapreve Profilassi» per l'indicazione «RONAPREVE (casirivimab - imdevimab) è indicato per la profilassi pre-esposizione e post-esposizione di COVID-19 in soggetti di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg, con grave stato di compromissione del sistema immunitario».

2. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 aprile 2025

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

25A02483

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2025)**, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4)**, recante: «Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1.

Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale

1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con *deliberazione* dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente *(ARERA),* nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali*, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5.*

2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per la finalità di cui al comma 1, è disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.».

3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite al Gestore dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, ai sensi della *deliberazione dell'ARERA n. 113/2024/R/com del 28 marzo 2024, in attuazione dei decreti del Ministro della transizione ecologica n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022,* comprensive degli eventuali interessi maturati, sono restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate alle finalità di cui al comma 1.

3-bis. *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 107, le parole da: «non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «, individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea, con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto»;*

b) *al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28*-bis *del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita dalla società PagoPA S.p.a. Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del made in Italy, nelle quali è ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al presente comma».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2022, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5-*bis* (*Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale*). — 1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.

3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.

4. Per la finalità di cui al comma 1, è disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 48-*bis*, 107 e 109, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (*Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali*). — *Omissis*.

48-bis. *Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera* a), *del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025;*

Omissis.

107. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso agli utenti finali, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, *individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea, con corrispondente smalti mento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto.*

Omissis.

109. Per le finalità di cui al comma 107 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa. *La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28*-bis *del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita dalla società PagoPA S.p.a. Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del made in Italy, nelle quali è ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al presente comma.*

Omissis.».

Art. 1 - *bis*

Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

*«*b) *la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;*

b) *la lettera* d) *è sostituita dalla seguente:*

*«*d) *la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera* b) *che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera* a)*».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», come modificato dalla presente legge:

«Art. 31 (*Comunità energetiche rinnovabili*). — 1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b) *la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*;

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) *la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera* b) *che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)*.

(*omissis*).».

Art. 1 - *ter*

Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche

1. Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera* c)*, del medesimo decreto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023.*

Art. 1 - *quater*

Misure urgenti per il rafforzamento della tutela dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali

1. I crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nei confronti di soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie sono assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore.

2. Restano ferme le ulteriori forme di garanzia e di tutela previste dalla normativa vigente in favore della CSEA per il recupero dei propri crediti.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità *stabilite* dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la *stipulazione* di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima.»;

b) al comma 2-*bis*:

1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;

2) prima della lettera *a)*, è inserita la seguente:

«0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di

cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;»;

c) dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente:

«2-*quater*. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge *18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,* e la società Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ovvero mediante la *stipulazione*, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata.».

2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 *del Parlamento europeo e del Consiglio*, del 10 maggio 2023, nel rispetto delle finalità previste dal medesimo Regolamento, sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.

*2-*bis. *Non è pignorabile l'immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro e la casa sia l'unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un'abitazione di lusso avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 218 del 27 agosto 1969, o di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.*

*2-*ter. *Nei casi di cui al comma 2-*bis*, a garanzia del proprio credito, il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.*

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente *il servizio di maggior tutela* competente per area territoriale.

*3-*bis. *I clienti vulnerabili che, alla data di conclusione del servizio a tutele graduali, non hanno scelto un fornitore sono riforniti nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, o, se già operante, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE», come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 (*Clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica*). — 1. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

f) di età superiore ai 75 anni.

2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. *La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabilite dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipulazione di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima.* Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-*bis*, lettera *b)*, del presente articolo.

2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo, in particolare:

0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;

b) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione;

c) l'entità del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-*bis*);

d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attività relativa al servizio di vulnerabilità in maniera separata rispetto a ogni altra attività;

e) il divieto per il fornitore di utilizzare:

1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per promuovere offerte sul mercato;

2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità per attività diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;

3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilità, lo stesso marchio con cui svolge attività al di fuori del servizio medesimo;

e-*bis*) che, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera *b)* del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

e-*ter*) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera e-*bis*) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

e-*quater*) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera e-*bis*) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa.

2-*ter*. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-*bis*, la società Acquirente unico Spa provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.

2-quater. *Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e la società Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 1-*bis *del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ovvero mediante la stipulazione, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata.*

(*omissis*).».

— Il Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, è stato pubblicato nella G.U.U.E. 16 maggio 2023, n. L 130.

— Si riporta il testo dell'articolo 2818 del codice civile:

«Art. 2818 (*Provvedimenti da cui deriva*). — Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2007:

«Art. 1 (*omissis*). — 2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

(*omissis*).».

Art. 3.

Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese

1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione *di gas a effetto serra* dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.

3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

4. All'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole «individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,» sono inserite le seguenti: «di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica *ai clienti* non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW».

5. Fermo *restando* quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima *deliberazione* di cui al predetto comma 1, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della *componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS)* applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali*, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.*

6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese, sono trasferiti dal *registro delle imprese* al sistema informativo integrato gestito *dalla società Acquirente unico Spa* i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. *Fermo restando quanto previsto dall'ar-*

ticolo 14, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente *il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti* del monitoraggio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 «Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra»:

«Art. 27 (*Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio*). — *Omissis*.

2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra»:

«Art. 23 (*Messa all'asta delle quote*). — 1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-*bis* e 10-*quater* della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.

2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità con le norme unionali.

3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.

4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo è assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali già destinate alle misure di cui al comma 7.

6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera *n)*.

7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 8:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);

b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile;

d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette e habitat marini protetti, così come ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione rispettose della biodiversità, anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;89

e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico negli Stati e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla lettera *d)*;

f) favorire il sequestro del carbonio nel suolo mediante silvicoltura nell'Unione;

g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;

h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e il suo stoccaggio;

i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, nonché a forme e modalità di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili;

l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno

finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;

n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12, all'articolo 4-*bis*, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24, comma 3-*bis* e all'articolo 43, comma 2-*quinquies* nonché e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5, nonché le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente comma;

o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;

p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali, e investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo;

r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica;

r-*bis*) affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato;

r-*ter*) investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili; l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti conformemente alle norme unionali sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che assicurino la parità di condizioni per un trasporto aereo sostenibile.

8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

9-*bis*. Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, è destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera *g)*, per il settore marittimo, e lettere *f)* e *i)*, della medesima direttiva.».

— Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2023, come modificato dalla presente legge:

«Art. 51 (*Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei*). — (*omissis*).

1-*quater*. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, *di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica ai clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW* nonché di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2024:

«Art. 14 (*Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica*). — (*omissis*)

7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, la società Acquirente unico Spa effettua, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui agli articoli 16-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

(*omissis*).».

Art. 3 - *bis*

Misure per la promozione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica

1. Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario» sono sostituite dalle seguenti: «in

qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE», come modificato dalla presente legge:

«Art. 16 (*Sistemi semplici di produzione e consumo*). — 1. Al fine di promuovere, in un'ottica di semplificazione, le configurazioni di autoconsumo, è classificato come sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, *in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse*, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.

(*omissis*).».

Art. 3 - *ter*

Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo

*1. All'articolo 16-*bis *del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta, che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l'esercizio degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata di cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale»;*

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia»;

c) *le lettere* a), c) *e* d) *del comma 3 sono abrogate.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2022, come modificato dalla presente legge:

«Art. 16-*bis* (*Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali*). — 1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE *attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l'esercizio degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata di cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio*

nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale.

2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda),che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia.

3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 3 - *quater*

Disposizioni per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361 è inserito il seguente:

«361.01. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non ancora trasformate ai sensi delle rispettive legislazioni regionali, e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nei termini previsti dalle rispettive normative regionali di settore e nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. All'attuazione del periodo precedente si provvede ai sensi dei commi da 354 a 361».

Riferimenti normativi:

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004, S.O.

Art. 3 - *quinquies*

Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo

1. Al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 750.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3 - *sexies*

Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera* aa)*, dopo la parola: «elettrochimico» sono inserite le seguenti: «o di accumulatori elettrici termomeccanici»;*

b) *all'allegato C, dopo la parola: «elettrochimico», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o di accumulatori elettrici termomeccanici».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'allegato B, sez. I, punto 1, lettere *f)* e *aa)*, ed il testo dell'allegato C, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,

lettera *b)* e *d)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118», come modificato dalla presente legge:

«(Allegato B)

(Articolo 8)

Allegato B

Interventi in regime di PAS

Sezione I – Interventi di nuova costruzione

1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:

(*omissis*);

f) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e d)* della sezione I dell'allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;

(*omissis*);

aa) impianti di accumulo elettrochimico *o di accumulatori elettrici termomeccanici* ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati.

(*omissis*).».

«Allegato C)

(Articolo 9)

Allegato C

Interventi in regime di autorizzazione unica

Sezione I – Interventi di competenza regionale

(*omissis*);

t) impianti di accumulo elettrochimico *o di accumulatori elettrici termomeccanici* connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;

u) impianti di accumulo elettrochimico *o di accumulatori elettrici termomeccanici* ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera *aa)* della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;

(*omissis*).

p) impianti di accumulo elettrochimico *o di accumulatori elettrici termomeccanici* ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera *aa)* della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;

q) impianti di accumulo elettrochimico *o di accumulatori elettrici termomeccanici* connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;

(*omissis*).».

Art. 4.

Disposizioni in favore delle famiglie e delle *microimprese vulnerabili*

1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie *vulnerabili e dalle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione dell'ARERA 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel,* derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, *da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale. Per le predette finalità, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento *e di Bolzano*, è iscritto *in un apposito fondo* dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. *Lo schema del decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.*

2. Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto documento di programmazione.

3. *L'ARERA*, con proprie *deliberazioni*, individua, in favore dei soggetti di cui al comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo di cui al comma 1.

4. Dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 60 dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»:

«60. — Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.».

Art. 4 - *bis*

Misure per favorire l'installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 9, comma 13:*

1) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata»;

2) al quarto periodo, dopo le parole: «lettere a)*» è inserita la seguente: «,* r)*»;*

b) *all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

*«i-*bis*) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici»;*

c) *all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera* f)*:*

1) le parole: «o agrivoltaici» sono soppresse;

2) le parole: «, d) *ed* e)*» sono sostituite dalle seguenti: «e* d)*».*

2. Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 13, del citato decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 (*Autorizzazione unica*). — (*omissis*).

13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'allegato C, sezione II, lettere *t)* e *v)*, si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste *e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata*. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere *d)* e *z)*, o sezione II, lettere a), *r)* e *v)*, si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata. Si applica in ogni caso l'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

(*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'allegato A, sezione I, punto 1, del citato decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dalla presente legge:

«(Allegato A)

(Articolo 7)

Allegato A

Interventi in attività libera

Sezione I - Interventi di nuova realizzazione

1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:

Omissis.

h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone *A)* e *B)* di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;

i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;

*i-*bis*) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;*

l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;

Omissis.».

— Per il testo dell'allegato B, sezione I, punto 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 3-*sexies*.

— Si riporta il testo dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», come modificato dalla presente legge:

«(Parte II - Allegato IV)

ALLEGATO IV

Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

1. Agricoltura

(*omissis*).

d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW;

e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;

(*omissis*).».

Art. 4 - *ter*

Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti da fonti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici

1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*«4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari almeno al 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è ap-*

plicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 56, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 16 luglio 2020, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 14 settembre 2020, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 56 (*Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi*). — (*omissis*).

4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza prevista in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.

*4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.*

5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.

(*omissis*).».

Art. 4 - *quater*

Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia

*1. Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera a-*bis*) è inserita la seguente:*

*«a-*ter*) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», come modificato dalla presente legge:

«Art. 8. — (*omissis*).

1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:

0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;

0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO_2, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie;

a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

a-*bis*) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW;

*a-*ter*) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;*

b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.».

Art. 4 - *quinquies*

Disposizioni per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) *quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;*

b) *quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della società Sport e salute Spa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;*

c) *quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 369 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:

«369. — Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: *a)* incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; *b)* sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; *c)* sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; *d)* sostenere la maternità delle atlete non professioniste; *e)* garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; *f)* sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.».

— Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 «Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi», è pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2021, n. 68.

— Per i riferimenti al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, vedi i riferimenti normativi all'art. 1.

— Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2022, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 2022, n. 269.

— Si riporta il testo del comma 511 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«511. — Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.».

Art. 5.

Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas

1. Entro *tre mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *l'ARERA* definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti *di fornitura* al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla *data di acquisto dell'efficacia* del provvedimento stesso. *Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce le modalità con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo modalità semplificate e idonee a garantirne la massima conoscibilità. Le comunicazioni di cui al terzo periodo recano in evidenza la dicitura: «Proposta di modifica unilaterale del contratto». L'ARERA aggiorna il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma.*

2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Riferimenti normativi:

— La legge 14 novembre 1995, n. 481 «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.

Art. 5 - *bis*

Riconoscimento della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni

1. È riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che coadiuva gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui si applica la disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. La predetta figura professionale possiede adeguate preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi del settore nonché del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla tutela della riservatezza e alla trasparenza; cura e aggiorna costantemente la propria formazione professionale.

2. La qualificazione professionale dei servizi prestati dal consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni può essere attestata da un'associazione professionale costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui il professionista risulti iscritto. Previe le necessarie verifiche, le attestazioni possono essere rilasciate dalle citate associazioni, sotto la responsabilità del loro rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 4 del 2013.

3. Il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, in conformità alla norma UNI 11782:2020, può essere attestato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia. Ai fini dell'attestazione di cui

al primo periodo, è riconosciuta l'equivalenza delle certificazioni rilasciate in altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o in Svizzera.

Riferimenti normativi:

— La legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», è pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Art. 6.

Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore

1. All'articolo 45, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole «di misure cautelari», sono inserite le seguenti: «che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati» e, dopo le parole «anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio», sono inserite le seguenti «avvalendosi, ove necessario, delle facoltà disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481».

2. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie *irrogate* dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di *euro,* sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione*,* comporta l'oscuramento del sito internet.».

2-bis. *Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 è inserito il seguente:*

«48-bis. *Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera* a)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».*

2-ter. *Agli oneri derivanti dal comma 48*-bis *dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2*-bis *del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», come modificato dalla presente legge:

«Art. 45 (*Poteri sanzionatori*). — (*omissis*).

6-*bis*. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari *che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati*, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio *avvalendosi, ove necessario, delle facoltà disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.*

(*omissis*).»

— Si riporta il testo del comma 545 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», come modificato dalla presente legge:

«545. — Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. *In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione comporta l'oscuramento del sito internet*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma. Non è comunque sanzionata la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.».

— Per i riferimenti alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificata dalla presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 1.

— Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280, è convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

25A02579

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bupivacaina, «Bupivacaina Aguettant», cod. MCA/2023/329.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 147/2025 dell'11 aprile 2025

Procedura europea SE/H/2448/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BUPIVACAINA AGUETTANT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant con sede legale e domicilio fiscale in 1 rue Alexander Fleming - 69007 Lione - Francia.

Confezione:

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051741015 (in base 10) 1KC0BR (in base 32).

Principio attivo: bupivacaina (come bupivacaina cloridrato monoidrato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cenexi, 52 rue Marcel et Jacques Gaucher - 94120 Fontenay-sous-Bois - Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. 051741015 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. 051741015 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 3 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02484

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carteololo, «Carteol», cod. AIN/2023/1371.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 148/2025 dell'11 aprile 2025

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CARTEOL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: SIFI S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ercole Patti n. 36 - 95025 Aci Sant`Antonio - Catania (CT) Italia.

Confezione:

«20 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 6 ml con contagocce anticontaminazione - A.I.C. n. 026057051 (in base 10) 0SV6BV (in base 32).

Principio attivo: carteololo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: SIFI S.p.a. - via Ercole Patti n. 36 - 95025 Aci S. Antonio (CT).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 026057051 «20 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 6 ml con contagocce anticontaminazione.

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 026057051 «20 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 6 ml con contagocce anticontaminazione.

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02485

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Mesalazina Doc», cod. AIN/2023/2212.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 155 del 15 aprile 2025

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MESALAZINA DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano, Italia.

Confezioni:

«1200 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 035386085 (in base 10) 11RWR5 (in base 32);

«1200 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 035386097 (in base 10) 11RWRK (in base 32).

Principio attivo: mesalazina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.a. - via Grignano, 43 - 24041 Brembate (BG), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02486

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla»

Estratto determina IP n. 328 del 10 aprile 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale Emla, Hydrofiele Crème 5% 5 *tubes containing* 5 g *of cream* + 12 *dressings* dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 11015, intestato alla società Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24 Irlanda e prodotto da Recipharm Karlskoga AB Bjorkbornsvagen 5 SE-691 33 Karlskoga Svezia, Aspen Bad Oldesloe GmbH 32-36 Industriestrasse 23843 Bad Oldesloe, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C. n. 041624040 (in base 10) 17Q8H8 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: 25 mg di lidocaina e 25 mg di prilocaina;

eccipienti: carbomeri, macrogolglicerolo idrossistearato, sodio idrossido per equilibrare il pH, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario: BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C. n. 041624040.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C. n. 041624040.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

25A02487

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Singulair»

Estratto determina IP n.330 del 10 aprile 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SINGULAIR 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY - 98 compresse dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 14/351/99-C, intestato alla società N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Paesi Bassi e prodotto da Merck Sharp & Dohme B.V, Waarderweg 39, 2031BN HAARLEM, Paesi Bassi, Organon Heist B.V., Industriepark 30, Heist-Op-Den-Berg, 2220, Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza A Chiaia, 8 80121 Napoli NA.

Confezione: SINGULAIR «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 052026022 (in base 10) 1KMQP6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: montelukast sodico, equivalente a 10 mg di montelukast;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato (89,3 *mg)*, croscarmellosa sodica, iprolosa (E463) e magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, iprolosa (E463), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso e giallo (E172), cera carnauba.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

5. Come conservare Singulair: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l – via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners Srl – via E. Strobino n. 55/57 59100 Prato;

Medezin Sp. z o.o. Konstantynów Łódzki, ul. Kazimierza Janika 14 (95-050) – Polska;

Prespack Sp. z o.o. ul. Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo – Polska;

Columbus Pharma – via dell'Artigianato n. 1 – 20032 Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SINGULAIR «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 052026022.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SINGULAIR «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 052026022.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02488

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl»

Estratto determina IP n. 331 del 14 aprile 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PEVARYL 10 mg/g krém - tuba 30 g dalla Repubblica Ceca, con numero di autorizzazione 26/146/77-C Sukl: 0253580, intestato alla società Karo Pharma AB Box 16184 103 24 Stockholm Svezia e prodotto da Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso, N°. 66, 69-B, Queluz De Baixo, 2730-055 Barcarena, Portogallo, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta, 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: PEVARYL «1% crema» tubo da 30 g.

Codice A.I.C.: 045325053 (in base 10) 1C76RX (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: econazolo nitrato 1 g;

eccipienti: macrogol 350 stearato, macrogolgliceridi oleati, paraffina liquida, butilidrossianisolo (E320), acido benzoico, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'adda (LO);

GMM Farma S.r.l., Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Columbus Pharma S.r.l., via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PEVARYL «1% crema» tubo da 30 g.

Codice A.I.C.: 045325053.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PEVARYL «1% crema» tubo da 30 g.

Codice A.I.C.: 045325053.

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione

in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02489

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen Influenza e Raffreddore»

Estratto determina IP n. 332 del 14 aprile 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN STOPCOLD 200MG/30 MG FILMCOATED TABLETS 24 compresse dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 9800356, intestato alla società Reckitt Benckiser (Romania) Srl 48 Iancu De Hunedoara Boulevard, Building Crystal Tower 11TH Floor, District 1, Bucharest, Romania e prodotto da RB NL Brands B.V. Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 - Segrate (MI).

Confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 050271030 (in base 10) 1HY4TQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg, pseudoefedrina cloridrato 30 mg;

eccipienti: fosfato di calcio, croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, povidone, metilidrossipropilcellulosa, magnesio stearato, talco, giallo di chinolina (E104), giallo tramonto FCF (E110), biossido di titanio (E171). Inchiostro nero di stampa Opacode S-1-277001.

Riportare le seguenti condizioni di conservazione al paragrafo 5 «Come conservare Nurofen Influenza e Raffreddore» del foglio illustrativo e il relativo riferimento sul confezionamento secondario:

conservare a una temperatura inferiore a 25°C in un luogo asciutto.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda – LO;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 050271030.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 050271030.

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02490

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Marsala».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modi-

fica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 143 del 10 giugno 1969, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Marsala» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala - Consorzio Vino Marsala, acquisita al prot. ingresso n. 0558433 del 9 ottobre 2023 e successiva integrazione prot. n. 0661772 del 16 dicembre 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Siciliana (prot. ingresso n. 0684231 del 13 dicembre 2023 e prot. ingresso n. 0072616 del 17 febbraio 2025);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «MARSALA»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.masaf.gov.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari – Procedura nazionale → Anno 2025 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in *G.U.* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari

ovvero al seguente link:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in *G.U.* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

25A02549

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 125 del 15 maggio 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»;

Esaminata la documentata domanda presentata dalla Associazione viticoltori della Provincia di Imperia, acquisita al prot. ingresso n. 0622551 del 9 novembre 2023, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Liguria (prot. ingresso n. 0011710 dell'11 gennaio 2024 e successiva rettifica prot. ingresso n. 0017203 del 15 gennaio 2024);

è stata svolta la riunione di pubblico accertamento a Dolceacqua (IM) in data 2 aprile 2025;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente in-

dirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «ROSSESE DI DOLCEACQUA» O «DOLCEACQUA»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.masaf.gov.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari – Procedura nazionale → Anno 2025 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in G.U. delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari

ovvero al seguente link:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare – pubblicazione in G.U. delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

25A02550

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) dei vini «Terre Siciliane».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 22 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 252, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Terre Siciliane» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il provvedimento prot. n. 0047359 del 14 giugno 2017 del dirigente della PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale, ai sensi dell'art. 61, paragrafo 6, secondo comma del regolamento delegato (UE) 2019/33, è stato da ultimo modificato il disciplinare della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane»;

Esaminata la documentata domanda presentata dalla Associazione viticoltori della IGT Terre Siciliane, acquisita al prot. ingresso n. 0184287 del 30 marzo 2023, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Siciliana (prot. ingresso n. 0307041 del 13 giugno 2023 e successiva integrazione prot. ingresso n. 0692413 del 18 dicembre 2023);

è stata svolta la riunione di pubblico accertamento a Salemi (TP) in data 26 marzo 2025;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025;

Provvede ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DEI VINI «TERRE SICILIANE»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.masaf.gov.it), seguendo il percorso:

Qualità => Vini DOP e IGP =>Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale => Anno 2025 => 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari => Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari

ovvero al seguente link:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari => Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

25A02551

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura dell'Istituto San Giovanni Battista, in Parma

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2025 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura dell'Istituto San Giovanni Battista, con sede in Parma.

25A02479

Conferimento di efficacia alla denominazione autentica delle Parrocchie dell'Arcidiocesi di Catania

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2025 è conferita efficacia civile al decreto reg. n. 240 del 14 settembre 2024 con il quale l'Arcivescovo di Catania ha provveduto a determinare la denominazione autentica delle Parrocchie dell'Arcidiocesi, come segue.

1. Parrocchia Basilica Cattedrale Sant'Agata (già Parrocchia della Basilica Cattedrale S. Agata V. e M.), con sede in Catania.

2. Parrocchia Basilica Collegiata Santa Maria dell'Elemosina (già Parrocchia della Basilica Collegiata S. Maria dell'Elemosina), con sede in Catania.

3. Parrocchia Basilica Maria Santissima Annunziata al Carmine (già Parrocchia di Maria SS. Annunziata al Carmine), con sede in Catania.

4. Parrocchia Beata Maria Vergine Ausiliatrice e San Domenico Savio (già Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice e S. Domenico Savio a Fossa Creta), con sede in Catania.

5. Parrocchia Beata Maria Vergine del Carmelo e Santa Maria Goretti (già Parrocchia della B.M.V. del Carmelo e S. Maria Goretti in S. Giorgio), con sede in Catania.

6. Parrocchia Beata Maria Vergine Assunta in Cielo (già Parrocchia della B.V. Maria in Cielo Assunta alla Plaia), con sede in Catania.

7. Parrocchia Cristo Re (già Parrocchia di Cristo *Re)*, con sede in Catania.

8. Parrocchia Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine (già Parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V. a Picanello), con sede in Catania.

9. Parrocchia Divina Maternità della Beata Maria Vergine (già Parrocchia della Divina Maternità della B.M.V. in Cibali), con sede in Catania.

10. Parrocchia Madre del Divino Amore (già Parrocchia della Madonna del Divino Amore in Zia Lisa), con sede in Catania.

11. Parrocchia Maris Stella (già Parrocchia di Maris Stella), con sede in Catania.

12. Parrocchia Natività del Signore (già Parrocchia della Natività del Signore), con sede in Catania.

13. Parrocchia Nostra Signora del Santissimo Sacramento (già Parrocchia di Nostra Signora del SS. Sacramento in Librino), con sede in Catania.

14. Parrocchia Nostra Signora di Lourdes (già Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes), con sede in Catania.

15. Parrocchia Nostra Signora di Nazareth oltre Simeto (già Parrocchia di Nostra Signora di Nazareth Oltre Simeto), con sede in Catania.

16. Parrocchia Resurrezione del Signore (già Parrocchia della Risurrezione del Signore), con sede in Catania.

17. Parrocchia Sacra Famiglia (già Parrocchia della Sacra Famiglia), con sede in Catania.

18. Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù al Fortino (già Parrocchia del S. Cuore di Gesù al Fortino), con sede in Catania.

19. Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù alla Barriera (già Parrocchia del S. Cuore alla Barriera), con sede in Catania.

20. Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù dei Cappuccini (già Parrocchia del S. Cuore ai Cappuccini), con sede in Catania.

21. Parrocchia San Berillo in Santa Maria degli Ammalati (già Parrocchia di S. Berillo in S. Maria degli Ammalati), con sede in Catania.

22. Parrocchia San Cristoforo (già Parrocchia di S. Cristoforo alle Sciare), con sede in Catania.

23. Parrocchia San Francesco di Paola (già Parrocchia di S. Francesco di Paola), con sede in Catania.

24. Parrocchia San Gaetano (già Parrocchia di S. Gaetano alla Marina), con sede in Catania.

25. Parrocchia San Giovanni Apostolo ed Evangelista (già Parrocchia di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista), con sede in Catania.

26. Parrocchia San Giovanni Battista (già Parrocchia di S. Giovanni Battista in S. Giovanni Galermo), con sede in San Giovanni Galermo.

27. Parrocchia San Giuseppe al Pigno (già Parrocchia di S. Giuseppe al Pigno), con sede in Catania.

28. Parrocchia San Giuseppe La Rena (già Parrocchia di S. Giuseppe La Rena), con sede in Catania.

29. Parrocchia San Giuseppe Sposo della Beata Maria Vergine (già Parrocchia di S. Giuseppe in Ognina), con sede in Catania.

30. Parrocchia San Leone Vescovo (già Parrocchia di S. Leone Vescovo in Sciara Curia), con sede in Catania.

31. Parrocchia San Luigi Gonzaga (già Parrocchia di S. Luigi Gonzaga), con sede in Catania.

32. Parrocchia San Michele Arcangelo (già Parrocchia di S. Michele Arcangelo), con sede in Catania.

33. Parrocchia San Pio da Pietrelcina (già Parrocchia Beato Padre Pio da Pietrelcina), con sede in Catania.

34. Parrocchia San Pio X (già Parrocchia di S. Pio X in Nesima Superiore), con sede in Catania.

35. Parrocchia Sant'Agata al Borgo (già Parrocchia di S. Agata al Borgo), con sede in Catania.

36. Parrocchia Sant'Euplio Martire (già Parrocchia di S. Euplio Martire), con sede in Catania.

37. Parrocchia Santa Chiara (già Parrocchia di S. Chiara), con sede in Catania.

38. Parrocchia Santa Croce (già Parrocchia di S. Croce), con sede in Catania.

39. Parrocchia Santa Lucia al Fortino (già Parrocchia di S. Lucia al Fortino), con sede in Catania.

40. Parrocchia Santa Lucia Vergine e Martire (già Parrocchia di S. Lucia in Ognina), con sede in Catania.

41. Parrocchia Santa Maria del Carmelo al Canalicchio (già Parrocchia di S. Maria del Carmelo al Canalicchio), con sede in Catania.

42. Parrocchia Santa Maria del Carmelo alla Barriera (già Parrocchia di S. Maria del Carmelo alla Barriera del Bosco), con sede in Catania.

43. Parrocchia Santa Maria del Rosario (già Parrocchia di S. Maria del Rosario in Nesima), con sede in Catania.

44. Parrocchia Santa Maria dell'Aiuto (già Parrocchia di S. Maria dell'Aiuto), con sede in Catania.

45. Parrocchia Santa Maria della Consolazione (già Parrocchia di S. Maria della Consolazione al Borgo), con sede in Catania.

46. Parrocchia Santa Maria della Guardia (già Parrocchia di S. Maria Bella Guardia in Ognina), con sede in Catania.

47. Parrocchia Santa Maria della Mercede (già Parrocchia di S. Maria della Mercede), con sede in Catania.

48. Parrocchia Santa Maria della Salette (già Parrocchia di S. Maria della Salette), con sede in Catania.

49. Parrocchia Santa Maria della Salute (già Parrocchia di S. Maria della Salute in Picanello), con sede in Catania.

50. Parrocchia Santa Maria delle Grazie (già Parrocchia di S. Maria delle Grazie in Carruba di Ognina), con sede in Catania.

51. Parrocchia Santa Maria di Gesù (già Parrocchia di S. Maria di Gesù), con sede in Catania.

52. Parrocchia Santa Maria di Monserrato (già Parrocchia di S. Maria di Monserrato), con sede in Catania.

53. Parrocchia Santa Maria di Nuovaluce (già Parrocchia di S. Maria di Nuovaluce), con sede in Catania.

54. Parrocchia Santa Maria in Ognina (già S. Maria in Ognina), con sede in Catania.

55. Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù (già Parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù), con sede in Catania.

56. Parrocchia Santi Angeli Custodi (già Parrocchia dei Santi Angeli Custodi), con sede in Catania.

57. Parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo (già Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo), con sede in Catania.

58. Parrocchia Santi Cosma e Damiano (già Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano), con sede in Catania.

59. Parrocchia Santissimo Crocifisso dei Miracoli (già Parrocchia del SS. Crocefisso dei Miracoli), con sede in Catania.

60. Parrocchia Santissimo Crocifisso della Buona Morte (già Parrocchia di SS. Crocefisso della Buona Morte), con sede in Catania.

61. Parrocchia Santissimo Sacramento Ritrovato (già Parrocchia del SS. Sacramento Ritrovato), con sede in Catania.

62. Parrocchia Santo Stefano (già Parrocchia di S. Stefano Primo Martire), con sede in Catania.

63. Parrocchia Spirito Santo (già Parrocchia dello Spirito Santo in Nesima Superiore), con sede in Catania.

64. Parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo (già Parrocchia di Maria SS. Assunta), con sede in Adrano.

65. Parrocchia Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (già Parrocchia del Cuore Immacolato della B.V.M.), con sede in Adrano.

66. Parrocchia San Francesco (già Parrocchia di S. Francesco), con sede in Adrano.

67. Parrocchia San Leonardo (già Parrocchia S. Leonardo), con sede in Adrano.

68. Parrocchia San Paolo (già Parrocchia di S. Paolo), con sede in Adrano.

69. Parrocchia San Pietro (già Parrocchia di S. Pietro), con sede in Adrano.

70. Parrocchia Sant'Agostino (già Parrocchia di S. Agostino), con sede in Adrano.

71. Parrocchia Santa Lucia Vergine e Martire (già S. Lucia. V.M.), con sede in Adrano.

72. Parrocchia Santa Maria degli Angeli (già Parrocchia di S. Maria degli Angeli), con sede in Adrano.

73. Parrocchia Santi Filippo e Giacomo (già Parrocchia dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo), con sede in Adrano.

74. Parrocchia Maria Santissima Immacolata (già Parrocchia di Maria SS. Immacolata), con sede in Belpasso.

75. Parrocchia Corpus Domini (già Parrocchia Corpus Domini), con sede in Belpasso.

76. Parrocchia Nostro Signore Gesù Cristo Re (già Parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo *Re)*, con sede in Belpasso.

77. Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Santa Margherita Maria Alacoque (già Parrocchia del S. Cuore di Gesù e S. Margherita Maria Alcoque in Piano Tavola), con sede in frazione Piano Tavola di Belpasso.

78. Parrocchia San Giuseppe (già Parrocchia di S. Giuseppe in Borrello), con sede in Belpasso.

79. Parrocchia Sant'Antonio Abate (già Parrocchia di S. Antonio Abate), con sede in Belpasso.

80. Parrocchia Santa Maria della Guardia (già Parrocchia di S. Maria della Guardia in Borrello), con sede in Belpasso.

81. Parrocchia Santa Maria delle Grazie (già Parrocchia di S. Maria delle Grazie), con sede in Belpasso.

82. Parrocchia Basilica Santa Maria dell'Elemosina (già Parrocchia di S. Maria dell'Elemosina), con sede in Biancavilla.

83. Parrocchia Beata Maria Vergine dall'Angelo Annunziata (già Parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Angelo Annunziata), con sede in Biancavilla.

84. Parrocchia Nostro Signore Gesù Cristo Re (già Parrocchia di N. S. G. Cristo Re in Casina), con sede in Biancavilla.

85. Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù (già Parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù), con sede in Biancavilla.

86. Parrocchia Santa Maria dell'Idria (già Parrocchia di S. Maria dell'Idria), con sede in Biancavilla.

87. Parrocchia Santissimo Salvatore (già Parrocchia del SS. Salvatore), con sede in Biancavilla.

88. Parrocchia Santissima Trinità (già Parrocchia della SS. Trinità), con sede in Bronte.

89. Parrocchia Madonna del Riparo (già Parrocchia della Madonna del Riparo), con sede in Bronte.

90. Parrocchia San Giuseppe (già Parrocchia di S. Giuseppe), con sede in Bronte.

91. Parrocchia San Silvestro (già Parrocchia di S. Silvestro), con sede in Bronte.

92. Parrocchia Sant'Agata Vergine e Martire (già Parrocchia di S. Agata V. e M.), con sede in Bronte.

93. Parrocchia Santa Maria del Rosario (già Parrocchia di S. Maria del Rosario), con sede in Bronte.

94. Parrocchia Sant'Antonio Abate (già Parrocchia di S. Antonio Abate), con sede in Camporotondo Etneo.

95. Parrocchia Sant'Antonio di Padova (già Parrocchia di S. Antonio di Padova), con sede in Gravina di Catania.

96. Parrocchia San Bernardo di Chiaravalle (già Parrocchia di S. Bernardo di Chiaravalle in Carrubbella), con sede in Gravina di Catania.

97. Parrocchia San Paolo (già Parrocchia di S. Paolo), con sede in Gravina di Catania.

98. Parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria (già Parrocchia dei SS. Cuori di Gesù e Maria), con sede in Maletto.

99. Parrocchia San Sebastiano Martire (già Parrocchia di S. Sebastiano Martire), con sede in Maniace.

100. Parrocchia Santa Maria della Consolazione (già Parrocchia di S. Maria della Consolazione), con sede in Mascalucia.

101. Parrocchia Maria Santissima Annunziata (già Parrocchia di Maria SS. Annunziata in Massannunziata), con sede in Mascalucia.

102. Parrocchia San Vito (già Parrocchia di S. Vito), con sede in Mascalucia.

103. Parrocchia Santa Maria delle Grazie (già Parrocchia di S. Maria delle Grazie), con sede in Misterbianco.

104. Parrocchia Beato Cardinale Dusmet (già Parrocchia Beato Card. Dusmet), con sede in frazione Montepalma di Misterbianco.

105. Parrocchia Divina Misericordia (già Parrocchia della Divina Misericordia), con sede in Misterbianco.

106. Parrocchia San Carlo Borromeo (già Parrocchia S. Carlo Borromeo), con sede in contrada Poggio Lupo di Misterbianco.

107. Parrocchia San Massimiliano Kolbe (già Parrocchia di S. Massimiliano Kolbe), con sede in frazione Belsito di Misterbianco.

108. Parrocchia San Nicolò (già Parrocchia di S. Nicolò), con sede in Misterbianco.

109. Parrocchia Sant'Angela Merici (già Parrocchia di S. Angela Merici), con sede in Misterbianco.

110. Parrocchia Santa Bernadette (già Parrocchia di S. Bernadetta in Lineri), con sede in frazione Lineri di Misterbianco.

111. Parrocchia Santa Maria del Rosario (già Parrocchia di S. Maria del Rosario), con sede in Motta S. Anastasia.

112. Parrocchia Sant'Antonio (già Parrocchia di S. Antonio), con sede in Motta S. Anastasia.

113. Parrocchia Spirito Santo (già Parrocchia dello Spirito Santo), con sede in Nicolosi.

114. Parrocchia Santa Maria delle Grazie (già Parrocchia di S. Maria delle Grazie), con sede in Nicolosi.

115. Parrocchia Santa Maria dell'Alto (già Parrocchia di S. Maria dell'Alto), con sede in Paternò.

116. Parrocchia Cristo Re (già Parrocchia di Cristo *Re)*, con sede in Paternò.

117. Parrocchia Sacro Cuore di Gesù (già Parrocchia del S. Cuore di Gesù), con sede in Paternò.

118. Parrocchia San Biagio (già Parrocchia di S. Biagio), con sede in Paternò.

119. Parrocchia San Francesco all'Annunziata (già Parrocchia di S. Francesco all'Annunziata), con sede in Paternò.

120. Parrocchia San Giovanni Bosco (già Parrocchia di S. Giovanni Bosco), con sede in Paternò.

121. Parrocchia San Michele (già Parrocchia di S. Michele Arcangelo), con sede in Paternò.

122. Parrocchia Sant'Antonio Abate (già Parrocchia di S. Antonio Abate), con sede in Paternò.

123. Parrocchia Santa Barbara (già Parrocchia di S. Barbara), con sede in Paternò.

124. Parrocchia Santissimo Salvatore (già Parrocchia del SS. Salvatore), con sede in Paternò.

125. Parrocchia Spirito Santo (già Parrocchia dello Spirito Santo), con sede in Paternò.

126. Parrocchia Basilica Santa Caterina Alessandrina (già Parrocchia di S. Caterina A. V. e M.), con sede in Pedara.

127. Parrocchia Maria Immacolata (già Parrocchia Maria Immacolata), con sede in Pedara.

128. Parrocchia Sant'Antonio Abate (già Parrocchia di S. Antonio Abate), con sede in Pedara.

129. Parrocchia Santa Maria del Carmelo (già Parrocchia di S. Maria del Carmelo), con sede in Ragalna.

130. Parrocchia Santa Barbara (già Parrocchia di S. Barbara), con sede in Ragalna.

131. Parrocchia Maria Santissima Annunziata (già Parrocchia di Maria SS. Annunziata), con sede in S. Agata Li Battiati.

132. Parrocchia San Tommaso Vescovo e Santi Martiri Inglesi (già Parrocchia di S. Tommaso Vescovo e Santi Martiri inglesi), con sede in S. Agata Li Battiati.

133. Parrocchia San Giovanni Battista (già Parrocchia di S. Giovanni Battista), con sede in S. Giovanni La Punta.

134. Parrocchia Madonna delle Lacrime (già Parrocchia della Madonna delle Lacrime), con sede in frazione Trappeto di S. Giovanni La Punta.

135. Parrocchia Maria Santissima del Rosario e San Rocco (già Parrocchia di Maria SS. del Rosario e S. Rocco), con sede in frazione Trappeto di S. Giovanni La Punta.

136. Parrocchia Santa Maria degli Ammalati (già Parrocchia di S. Maria degli Ammalati), con sede in S. Gregorio di Catania.

137. Parrocchia Sant'Antonio Abate (già Parrocchia di S. Antonio Abate a Cerza), con sede in S. Gregorio di Catania.

138. Parrocchia Santissimo Crocifisso (già Parrocchia del SS. Crocifisso), con sede in S. Maria di Licodia.

139. Parrocchia Santa Maria del Carmelo (già Parrocchia di S. Maria del Carmelo), con sede in S. Maria di Licodia.

140. Parrocchia Santa Caterina Vergine e Martire (già Parrocchia di S. Caterina V. e M.), con sede in S. Pietro Clarenza.

141. Parrocchia Santa Maria del Carmelo in Bongiardo (già Parrocchia di S. Maria del Carmelo in Bongiardo), con sede in frazione Bongiardo di S. Venerina.

142. Parrocchia San Nicolò (già Parrocchia di S. Nicolò da Bari), con sede in Trecastagni.

143. Parrocchia Santa Caterina Vergine e Martire (già Parrocchia di S. Caterina V.M.), con sede in Trecastagni.

144. Parrocchia Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino (già Parrocchia dei Santi Martiri Alfio Filadelfo e Cirino), con sede in Trecastagni.

145. Parrocchia Santa Maria della Pace (già Parrocchia di S. Maria della Pace), con sede in Tremestieri Etneo.

146. Parrocchia Maria Immacolata (già Parrocchia di Maria SS. Immacolata), con sede in Tremestieri Etneo.

147. Parrocchia San Marco (già Parrocchia di S. Marco), con sede in Tremestieri Etneo.

148. Parrocchia Santa Maria delle Grazie (già Parrocchia di S. Maria delle Grazie), con sede in frazione Piano di Tremestieri Etneo.

149. Parrocchia Santa Maria dell'Idria (già Parrocchia di S. Maria dell'Idria), con sede in Viagrande.

150. Parrocchia San Biagio (già Parrocchia di S. Biagio), con sede in frazione Viscalori di Viagrande.

151. Parrocchia Santa Caterina Vergine e Martire (già Parrocchia di S. Caterina V.M.), con sede in Viagrande.

152. Parrocchia Santa Maria della Provvidenza (già Parrocchia di S. Maria della Provvidenza), con sede in Zafferana Etnea.

153. Parrocchia Maria Santissima del Rosario (già Parrocchia di Maria SS. del Rosario), con sede in frazione Fleri di Zafferana Etnea.

154. Parrocchia San Giuseppe (già Parrocchia di S. Giuseppe), con sede in frazione Pisano di Zafferana Etnea.

155. Parrocchia San Vincenzo Ferreri (già Parrocchia di S. Vincenzo Ferreri in Sarro), con sede in Zafferana Etnea.

25A02480

Soppressione dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento e Cinque Piaghe di N.S. Gesù Cristo in S. Lorenzo in Damaso, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2025 viene soppressa l'Arciconfraternita del SS. Sacramento e Cinque Piaghe di N.S. Gesù Cristo in S. Lorenzo in Damaso, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A02481

Soppressione del Monastero delle Domenicane, in Loro Piceno

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2025 viene soppresso il Monastero delle Domenicane, con sede in Loro Piceno (MC).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A02482

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-098) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C